

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCXIV
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA
DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO
DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2015)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2016

Premessa

La Relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 (*"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*), di seguito, per brevità *"Statuto delle imprese"*), ha la finalità di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e di valutarne l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.

Ai fini della predisposizione della Relazione, il Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 3, dello Statuto delle imprese, ha consultato le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali.

Come è noto, lo Statuto delle imprese prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale¹.

La finalità perseguita da questa disposizione è, innanzi tutto, quella di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti. L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è previsto, inoltre, anche dalla vigente normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33².

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati con un specifico regolamento (d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252), i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice.

Per onere informativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione, da parte delle amministrazioni, delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una sistematica attività di monitoraggio:

¹ Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011.

² *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*. L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo, rubricato *"Trasparenza degli oneri informativi"*, che rinvia espressamente ai criteri ed alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

1. delle Gazzette Ufficiali, per individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni e pubblicati nel 2015 che prevedono oneri e verificare la pubblicazione dei relativi elenchi;
2. dei siti istituzionali delle amministrazioni e, in particolare, delle sezioni dedicate agli oneri introdotti ed eliminati, previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, al fine di verificare la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Per l'individuazione dei provvedimenti che prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese, il monitoraggio delle Gazzette Ufficiali è stato necessariamente affiancato, come negli anni precedenti, da un'attività di verifica sui siti *web* delle amministrazioni, al fine di identificare, in particolare i provvedimenti non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)³.

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni risulta essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviando l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Più in generale, una ricognizione congiunta delle diverse fonti informative risulta indispensabile per ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati. L'analisi complessiva degli oneri, trasversale rispetto a provvedimenti "collegati", come si dirà più avanti, è particolarmente importante per la loro corretta individuazione.

1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica ha consentito di individuare 137 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si aggiunge un decreto ministeriale pubblicato solo sul sito *web*⁴.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2015 che menzionano oneri è pertanto pari a 138 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Decreto del Presidente della Repubblica	1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	2
Decreto ministeriale	95
Decreto del Capo dipartimento, Decreto direttoriale, Delibera	28
Circolare	9
Linee guida, Bando, Avviso	3
TOTALE	138

³ Su un totale di 137 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 19 di questi (circa il 14% del totale) sono stati pubblicati "per comunicato".

⁴ Si tratta del decreto direttoriale 30 ottobre 2015 in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015.

L'elenco dei provvedimenti individuati è stato inoltrato dal Dipartimento della funzione pubblica, con periodicità semestrale, alle diverse amministrazioni (per la parte di competenza), con la richiesta di segnalare, per ciascun provvedimento, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati. Tale richiesta è motivata dalla difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (non sempre disponibili nelle banche dati giuridiche), che consenta di individuare con precisione i provvedimenti per i quali gli elenchi non devono essere pubblicati in quanto menzionano oneri già previsti.

Più in generale, il riscontro dell'elenco dei provvedimenti individuati dal Dipartimento della funzione pubblica da parte delle singole amministrazioni è necessario:

- a) da un lato, perché, come evidenziato nelle precedenti relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti è, da parte delle amministrazioni, tutt'altro che sistematica;
- b) dall'altro, perché, in ogni caso, l'elenco deve essere pubblicato solo quando gli adempimenti richiesti sono modificati (oneri introdotti, eliminati o modificati); non vi è, quindi, l'obbligo di pubblicazione dell'elenco nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni, peraltro, rappresenta anche una sollecitazione ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

L'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri predisposto dal Dipartimento è stato quindi trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁵.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno dato un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti a più rilevante impatto. Per il dettaglio dei contributi pervenuti si rinvia all'Allegato 1.

Come anticipato, in sede di monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una analisi qualitativa finalizzata a individuare i provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri evitando in questo modo duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2015 ha permesso di individuare 17 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminate dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le duplicazioni indicate sopra, il numero dei provvedimenti che menzionano effettivamente oneri è 121 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	70
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	51
TOTALE	121

⁵ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, la tabella è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

All'esito del monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2015 effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica emerge la seguente situazione:

- a) 70 provvedimenti (pari al 57,9% del totale), introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
- b) 51 provvedimenti (pari al 42,1% del totale) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2015 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5
Ministero della difesa	2
Ministero dell'economia e delle finanze	2
Ministero della giustizia	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5
Ministero dell'interno	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	15
Ministero della salute	4
Ministero dello sviluppo economico	23
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2
TOTALE	70

1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web* ha messo in luce, anche nel 2015 un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni. (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI (TIPOLOGIA E NUMERO)			
	Menzionano oneri	Introducono, eliminano e/o modificano oneri	Menzionano oneri già esistenti	Per i quali sono pubblicati gli elenchi
	(A+B)	(A)	(B)	(di cui di A)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5	4	1	1
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	11	5	6	2
Ministero della difesa	2	2	-	2
Ministero dell'economia e delle finanze	6	2	4	1
Ministero della giustizia	5	5	-	5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	11	5	6	-
Ministero dell'interno	2	1	1	1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6	2	4	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	24	15	9	8 ^(*)
Ministero della salute	10	4	6	2
Ministero dello sviluppo economico	37	23	14	15
Presidenza del Consiglio dei ministri	2	2	-	2
TOTALE	121	70	51	39

(*) L'elenco degli oneri pubblicato sul sito *web* relativo ad un decreto direttoriale afferisce ad oneri classificati come "già previsti".

Nel 2015 oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

In particolare, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito *web* dell'amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti *web* (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web*. Anni 2013-2015

FONTE	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)					
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto ^(*)	Valore %
Gazzetta Ufficiale	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%
Sito <i>web</i>	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%

(*) Gli elenchi relativi a sette provvedimenti sono pubblicati sia sulla Gazzetta Ufficiale sia sul sito *web*

Come già evidenziato le amministrazioni hanno fornito informazioni su quasi tutti i provvedimenti consentendo di individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri. Tale risultato si deve anche al rafforzamento del monitoraggio effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica; l'invio periodico (con cadenza semestrale) alle amministrazioni degli elenchi dei provvedimenti ha contribuito infatti a sensibilizzare le amministrazioni stesse.

1.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni

Come previsto dall'allegato al d.lgs. n. 33 del 2013 e dal d.P.C.M. n. 252 del 2012, le amministrazioni devono predisporre un'apposita sezione destinata alla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati, raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" → "Disposizioni generali" → "Oneri informativi per cittadini e imprese".

La Relazione riferita all'anno 2014 aveva già dato conto del fatto che, dall'analisi svolta sui siti istituzionali, tutti i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno adeguato i propri siti predisponendo la prescritta sezione per la pubblicazione degli elenchi degli oneri.

Tuttavia, la ricognizione effettuata nel 2015 evidenzia come, in più di un caso, le amministrazioni pubblicano degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in sezioni diverse da quella "Oneri informativi per cittadini e imprese" (TAVOLA 6).

TAVOLA 6 – Elenchi degli oneri pubblicati sui siti web delle amministrazioni nel 2015

SEZIONI DEL SITO WEB	ELENCHI DEGLI ONERI PUBBLICATI (NUMERO)	
	Valore assoluto	Valore %
Sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese"	24	82,76%
Sezione "Normativa"	2	6,90%
Altre sezioni del sito	3	10,34%
TOTALE	29	100,00%

2. Conclusioni: la valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di monitoraggio, descritti nel paragrafo precedente, consentono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci ed ombre.

Nel 2015, a tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto delle Imprese, oltre il 55% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Come si è visto, sul totale dei provvedimenti, il 22,86% è stato pubblicato con i prescritti elenchi in Gazzetta Ufficiale, il 42,86% sul sito *web* dell'amministrazione competente e il 10,00% sia in Gazzetta, che sui siti *web*.

Rispetto al 2014 si registra un incremento della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dall'11% al 23%) e un decremento della pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (da 57% a 43%).

Questi dati e le stesse valutazioni espresse dalle associazioni mostrano che il livello di pubblicazione degli elenchi degli oneri da parte delle amministrazioni non è ancora tale da produrre impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

In particolare, la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati denotano il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che li considera un mero adempimento formale e non ha consentito ancora di raggiungere l'obiettivo di assicurare la conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese.

APPENDICE

Le modalità di pubblicazione degli elenchi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida allegate al d.P.C.M. recano uno schema standard e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

Modello per la predisposizione degli elenchi**ONERI ELIMINATI**

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione



Domanda



Documentazione da conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione



Domanda



Documentazione da conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

1 da inserire solo nel caso di atti complessi

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredato dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali"), in linea con quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. La responsabilità della pubblicazione ricade, invece, sul responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale anche i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	27	DM	02/12/2014	Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.	X		SI (Sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma di credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti alle imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. Ai sensi dell'art. 5 del decreto, per il riconoscimento del credito d'imposta le imprese (Altro) interessate presentano istanza secondo modalità telematiche che si annoverano in allegato A) al presente decreto. Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere specificato, per la singola opera: la data di commercializzazione, il costo complessivo, l'intestazione di effettività delle spese sostenute, il credito d'imposta spettante. Le imprese, contestualmente all'istanza, devono presentare: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti ed minimis eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti; la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi, la dichiarazione che i compositori, gli artisti/interpreti o esecutori, non abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, più di un'opera (art. 5). Nell'allegato A al decreto è indicata la documentazione da allegare all'istanza: 1) l'attestato di pubblicazione in forma elettronica e cartacea con le informazioni richieste da SIAE; 2) riconoscimento elettronico o cartaceo inviato da SIAE con numero di conferma.		
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	56	DM	06/11/2014	Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche al fine del riconoscimento sul diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.	X		SI (Sito web)	Il provvedimento disciplina le modalità del riconoscimento del diritto di dotarsi della forma giuridica speciale alle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, per ottenere il riconoscimento, le fondazioni lirico-sinfoniche presentano apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 1). Istanza di ammissione al riconoscimento della forma organizzativa speciale (Domanda).	
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	68	DM	12/02/2015	Disposizioni applicative per l'istituzione del credito d'imposta agli esercizi turistici, agenzie di viaggi e tour operator.	X			Per il riconoscimento del credito d'imposta, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto). Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese erigibili; b) l'intestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito d'imposta spettante. Le imprese devono altresì presentare, contestualmente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti ed minimis eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando, a piena disponibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'allegato al decreto (art. 5). La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero.	Oneri di nuova introduzione Le modalità telematiche definite dal Ministero dei beni e dell'attività culturali e del turismo per la presentazione delle domande è stata strutturata in due fasi: una prima relativa alla compilazione dell'istanza sull'apposito portale ed una seconda relativa al c.d. click day. Tali modalità hanno creato non pochi problemi di natura tecnica agli utenti. Al riguardo, lo stesso Mibact, per consentire un opportuno supporto tecnico amministrativo, è dovuto intervenire prorogando i termini per la compilazione delle istanze e conseguentemente del click day.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL BENESSERE CULTURALE E DEL TURISMO	69	DM	12/02/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese cinematografiche.		X		<p>Il provvedimento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni nella forma del credito d'imposta alle imprese dell'esercizio cinematografico.</p> <p>Al sensi dell'art. 5 del decreto, le imprese presentano apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere specificati:</p> <p>a) la tipologia degli interventi allegabili, il costo dei singoli interventi e il costo complessivo;</p> <p>b) l'effettiva di effettività delle spese sostenute;</p> <p>c) il credito d'imposta spettante.</p> <p>Inoltre le imprese, contestualmente alla domanda, devono presentare:</p> <p>a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "vide minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;</p> <p>b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980;</p> <p>c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dichiara che l'impresa possiede i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2005.</p> <p>Le domande sono presentate secondo modalità telematiche definite con decreto del Direttore generale per il cinema del Ministero entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Oneri informativi già previsti dal DM 21.1.2010 relativo alla concessione di tax credit per la digitalizzazione degli sistemi cinematografici; la concessione di tax credit è estesa alle c.d. sale cinematografiche storiche.</p>	
MINISTERO DEL BENESSERE CULTURALE E DEL TURISMO	70	DM	05/07/2015	Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive del credito d'imposta per le attività cinematografiche.		X		<p>Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta ai produttori indipendenti di opere audiovisive.</p> <p>Al sensi dell'art. 5 del decreto, al fine dell'ammissione ai benefici, i produttori indipendenti presentano istanza di riconoscimento provvisoria della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva. Nell'istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica predefinita, il legale rappresentante dell'impresa attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. Successivamente, le imprese presentano, entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell'opera audiovisiva prevista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'opera audiovisiva.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Oneri informativi già previsti dal DM 7.5.2009 relativo alla concessione di tax credit per le opere cinematografiche; la concessione di tax credit è estesa alle opere audiovisive.</p>	
								<p>Per il riconoscimento del credito d'imposta i produttori indipendenti presentano, con riferimento a ciascuna opera audiovisiva:</p> <p>a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Degenford), utilizzando il modello predefinito;</p> <p>b) la richiesta preventiva, redatta su modelli predisposti dalla Direzione medesima, contenente: 1) la richiesta di riconoscimento provvisoria della nazionalità italiana; 2) gli elementi necessari per la verifica dell'eligibilità culturale sulla base dei parametri indicati nella tabella B allegata al decreto; 3) il piano di lavorazione dell'opera con indicazione delle giornate di ripresa previste; 4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivo dell'opera e il conseguente credito d'imposta teoricamente succettante; 5) l'attestazione del possesso della qualifica di "produttore indipendente".</p> <p>Successivamente alla consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell'opera audiovisiva prevista di codice ISAN e della copia del contratto o accordo fra produttore indipendente ed editore televisivo operante in ambito nazionale, il produttore indipendente presenta richiesta definitiva alla Direzione generale per il cinema, redatta su modelli predisposti dalla Direzione stessa (art. 12). Analoghi oneri sono previsti per la richiesta del riconoscimento del credito d'imposta da parte del produttore esecutivo (art. 18).</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	138	DM	07/05/2015	Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.	X			Il provvedimento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nella forma di credito di imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere. Ai sensi dell'art. 5, le imprese che intendono accedere alle agevolazioni presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale deve essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili; b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito d'imposta spettante. Le imprese, contestualmente alla domanda, devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco allegato al decreto (dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati; attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese; dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti). Le domande dovranno essere presentate secondo modalità telematiche definite successivamente.	Oneri di nuova introduzione (Art. 5). Il provvedimento prevede una nuova istanza per l'accesso alle agevolazioni nella forma del credito di imposta (Domanda).	
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	187	DM	15/07/2015	Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.		X		Il decreto definisce le modalità di presentazione e pubblicazione e la procedura di esame delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale. In particolare, Part. 1 fissa le modalità di presentazione - telematiche e cartacee - delle istanze di riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Con decreto del Direttore generale Cinema sono comunicati il numero e le date delle sessioni deliberative alla Commissione, i termini prelatori entro cui, in relazione a ciascuna seduta deliberativa, devono essere presentate le relative istanze e sono stabilite le ulteriori modalità di presentazione delle istanze, la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale esse sono accettate esclusivamente in modalità telematica. Il calendario delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore è reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento e alla valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche sono le medesime di quelle previste dal precedente DM 8 febbraio 2013. Anche il Decreto del Direttore generale Cinema, cui il presente Decreto rinvia per le modalità tecniche e attuative, non propone ulteriori oneri a carico dei soggetti interessati, così come la modulistica per la presentazione delle istanze che è, tuttora, in corso di revisione e aggiornamento.	
MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	187	DM	15/07/2015	Modalità tecniche per il designo alla produzione e alla distribuzione cinematografica.		X		Il decreto disciplina le modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica. In particolare, ai sensi dell'art. 5, la denuncia di inizio lavorazione, le richieste di nazionalità italiana, provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale, la richiesta del contributo per lo sviluppo di connettività originali, nonché le richieste del contributo alla distribuzione e del contributo all'esportazione sono presentate per via telematica alla Direzione generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica è delineata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo alla copertura del costo industriale e alla richiesta di contributo per lo sviluppo di connettività originali devono essere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie e secondo le modalità indicate nella modulistica di cui sopra.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese in quanto le procedure previste dal decreto in relazione al riconoscimento della nazionalità italiana, denuncia inizio lavorazione, attribuzione contributi economici, ammissione ai benefici di legge, e restituzione dei medesimi sono rimaste le stesse di quelle previste dal precedente decreto 8 febbraio 2013.	
				Al fini della erogazione del contributo alla copertura del costo industriale (art. 7), la stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al gestore e al conculatore in via alla Direzione generale cinema, da parte dell'impresa di produzione, di tutta la documentazione necessaria. In particolare, al fine della stipula è richiesta la presentazione del piano finanziario che attesti la copertura del costo di produzione e del costo di distribuzione del film. La stipula dell'atto di erogazione è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera in Italia. Nel caso dei contributi alla sola produzione, è inoltre necessario presentare copia del contratto di distribuzione del film.						

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	193	DM	13/06/2015	Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015.		X		Il decreto individua criteri e modalità di accesso al Fondo, promuovendo tirocini formativi e orientamento per giovani, sulla base di requisiti di accesso alla selezione periferici. Ai fini dell'art. 1, il decreto prevede l'emanazione di specifici bandi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto). Ai sensi dell'art. 3, le domande di partecipazione devono essere presentate dai candidati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.	Oneri già previsti	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	263	BANDO (pubblicato per comunicato)	27/10/2015	Aviso relativo alla concessione dei contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo.	X			Il bando per la «Concessione di contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo» del 27 ottobre 2015 prevede, al punto 5, che l'impresa capofila presenti la domanda di partecipazione in nome e per conto dell'aggregazione, nonché le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che la direzione generale Turismo del Ministero riterrà opportuno richiedere all'aggregazione. L'impresa capofila (punto 11 del bando) dovrà registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero per la compilazione della domanda; l'istanza dovrà essere firmata digitalmente. La domanda dovrà essere corredata di una serie di documenti, in formato PDF: (punto 12): - copia del contratto di rete (eventuale); - copia dell'atto costitutivo dell'ATI (eventuale); - copia dell'atto costitutivo del consorzio (eventuale); - una dichiarazione per ciascun soggetto partecipante all'aggregazione; - progetto; - parere positivo espresso formalmente dalla Regione/interessato in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale; piano finanziario del progetto. Al termine dell'attività istruttoria, a seguito della pubblicazione della graduatoria, il Ministero notificherà all'interessato a mezzo PEC l'avvenuta concessione del beneficio; il documento di capofila dovrà essere controfirmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa e restituito al Ministero tramite PEC (punto 17). L'erogazione delle risorse, successiva a quella in conto anticipazione, avviene sulla base della presentazione di una relazione di dettaglio descrittiva di quanto realizzato e per il saldo, previa rendicontazione finale (descritta nel pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, del piano di ripartizione del contributo tra le imprese dell'aggregazione, di una dichiarazione di avvenuta ricezione del contributo da parte di ciascuna impresa) e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta (punto 18 del bando). Le imprese sono obbligate a conservare i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione per cinque anni (punto 19 del bando).	Oneri di nuova introduzione	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO	264	DM	07/09/2015	Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala delle opere cinematografiche.		X		Il decreto disciplina le modalità tecniche di erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala delle opere cinematografiche. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, l'istanza per la erogazione dei contributi percentuali è presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale del produttore e dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara: a) data e luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati; c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera; d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'impegno a destinare i contributi alle finalità esplicitate nel decreto stesso. L'istanza per l'erogazione del contributo agli autori è presentata, anche per via telematica, al Ministero non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico (art. 6). L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara: a) data e luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; b) il totale degli incassi lordi realizzati; c) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; d) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia; e) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo. Il provvedimento disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale. Ai sensi dei punti 1 e 4 delle linee guida, la domanda di ammissione al contributo, predisposta secondo il modello allegato alle linee guida, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dell'associazione e recare in allegato: 1) programma delle attività che si intende attuare, corredato dei relativi impegni finanziari; 2) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; 3) copia del bilancio di previsione, corredato da copia del verbale che documenti la regolare approvazione alla data di presentazione della domanda, da parte degli organi preposti; 4) copia del bilancio consuntivo del 2014, da cui risultino gli eventuali contributi ricevuti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni e consorzi; 5) elenco delle sedi. Si relazioni sull'attività svolta nel 2014 articolata sulla base dei punti indicati nelle linee guida; 7) relazione sui requisiti che hanno costituito presupposto per il riconoscimento dell'ente di funzione sociale; 8) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 da ciascun soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, ha la rappresentanza esterna, dalla quale risulti che lo stesso; 9) non ha precedenti giuridici tra quelli iscritti nel casellario giudiziale; 10) non ha riportato condanne penali; c) non è destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione; d) non è a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso; e) non è stata condannata a reato; f) non è stata disabilitata o raccomandata A.R. mediante consegna a mezzo di scritti privati o di agenzie di recepimento agli uffici della Direzione Generale o mediante consegna a mano agli uffici della Direzione Generale. Ogni ente o associazione ammessa al contributo, a seguito dell'accoglimento della somma proposta, deve redigere (secondo gli schemi allegati alla linea guida) e trasmettere al Ministero una relazione sulle attività svolte e il rendiconto relativo all'impiego dei contributi ricevuti (punto 5 delle linee guida). Per consentire i controlli da parte del Ministero, l'ente o l'associazione deve conservare per un periodo di 10 anni tutta la documentazione. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le associazioni presentano al Ministero una relazione e i bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la procedura prevista dal decreto in relazione alle modalità di erogazione dei contributi, per esempio assunzionalmente diverse, non concorre alla riduzione delle relative istanze differenti da quelle previste dal precedente decreto 5 febbraio 2013.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62	LINEE GUIDA (pubblicate per comunicazione)	11/03/2015	Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, di cui alla Legge 15 novembre 1987, n. 4715, modificata dalla legge 15 dicembre 1995, n. 438 - Annualità 2015.		X		Il provvedimento disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale. Ai sensi dei punti 1 e 4 delle linee guida, la domanda di ammissione al contributo, predisposta secondo il modello allegato alle linee guida, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dell'associazione e recare in allegato: 1) programma delle attività che si intende attuare, corredato dei relativi impegni finanziari; 2) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; 3) copia del bilancio di previsione, corredato da copia del verbale che documenti la regolare approvazione alla data di presentazione della domanda, da parte degli organi preposti; 4) copia del bilancio consuntivo del 2014, da cui risultino gli eventuali contributi ricevuti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni e consorzi; 5) elenco delle sedi. Si relazioni sull'attività svolta nel 2014 articolata sulla base dei punti indicati nelle linee guida; 7) relazione sui requisiti che hanno costituito presupposto per il riconoscimento dell'ente di funzione sociale; 8) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 da ciascun soggetto che, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, ha la rappresentanza esterna, dalla quale risulti che lo stesso; 9) non ha precedenti giuridici tra quelli iscritti nel casellario giudiziale; 10) non ha riportato condanne penali; c) non è destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione; d) non è a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso; e) non è stata condannata a reato; f) non è stata disabilitata o raccomandata A.R. mediante consegna a mezzo di scritti privati o di agenzie di recepimento agli uffici della Direzione Generale o mediante consegna a mano agli uffici della Direzione Generale. Ogni ente o associazione ammessa al contributo, a seguito dell'accoglimento della somma proposta, deve redigere (secondo gli schemi allegati alla linea guida) e trasmettere al Ministero una relazione sulle attività svolte e il rendiconto relativo all'impiego dei contributi ricevuti (punto 5 delle linee guida). Per consentire i controlli da parte del Ministero, l'ente o l'associazione deve conservare per un periodo di 10 anni tutta la documentazione. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le associazioni presentano al Ministero una relazione e i bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.	Oneri già previsti Il provvedimento non ha comportato l'introduzione di nuovi oneri.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	83	DPCM	27/02/2015	Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la nascita e contribuire alle spese per il suo sostegno».	X			Al nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui (art. 2). La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'istituto. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (art. 4). Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza dall'assegno (art. 5).	Oneri di nuova introduzione (Art. 4). Presentazione della domanda (Domanda)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	111	DM	09/09/2015	Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.		X		Al sensi dell'art. 1 del decreto, il datore di lavoro, in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. L'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.	Oneri già previsti Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri o modificato le modalità di adempimento di quelli pregressi.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	123	DM	09/04/2015	Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.		X		Il decreto prevede che, per l'ammissione allo sgravio contributivo, i datori di lavoro indirino, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS. Al sensi dell'art. 3, la domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi assicurativi; e) ogni altra indicazione e richiesta dall'Istituto di Previdenza.	Oneri già previsti Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri o modificato le modalità di adempimento di quelli pregressi.	CNA In via generale, il provvedimento conferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	125	DM	30/01/2015	Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).		X		Il decreto reca disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Al sensi dell'art. 2, le imprese, in possesso di specifiche credenziali, possono effettuare, in tempo reale, la verifica della propria regolarità contributiva, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle casse edili.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento non ha introdotto nuovi oneri per i cittadini e per le imprese, ma ha modificato le modalità di adempimento di quelli pregressi (già disciplinati dal DM 24.10.2007).	CNA Oneri di nuova introduzione Anche se la nuova Procedura di richiesta del DURC On Line non prevede, in via diretta, oneri a carico delle imprese, si evidenzia che la stessa introduce sgravii di carattere operativo. Infatti, in caso di società appartenenti alle quali le posizioni da verificare sono molteplici (ad esempio, posizioni dei singoli soci, posizione dei lavoratori dipendenti, posizione dei collaboratori), devono essere presentate molteplici richieste di regolarità contributiva. Al contrario, in base alla precedente procedura, la richiesta era comune unitaria e gli istituti dovevano individuare e verificare le diverse posizioni coinvolte. Un ulteriore sgravio è rappresentato dal fatto che di norma tali richieste non possono essere effettuate con il medesimo Pin per l'accesso ai servizi telematici, infatti, la richiesta Legittiva.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Cigretto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	296	DM	12/10/2015	Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	X	X		Il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali di prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; b) apprendistato della formazione di ricerca. Ai sensi dell'art. 1 del decreto, ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa e deve indicare i seguenti elementi minimi: a) generalità dell'istituzione formativa; b) generalità del datore di lavoro; c) denominazione istituzione formativa; d) denominazione datore di lavoro. Il datore di lavoro è coinvolto dall'istituzione formativa nella redazione del piano formativo individuale che deve contenere i seguenti elementi: a) i dati dell'apprendista; b) la qualifica che l'apprendista deve acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e forature di lavoro; e) i risultati di apprendimento (art. 5, c. 3).	Oneri di nuova introduzione e oneri già previsti il provvedimento prevede che il datore di lavoro e l'istituzione formativa che avviano percorsi di apprendistato di cui all'art. 1 lett. a) e b) del decreto, sottoscrivono un protocollo secondo un modello allegato che deve contenere alcuni elementi informativi minimi essenziali, anche un formato individuale sull'apprendista necessario all'avvio del contratto stesso. Tale elemento informativo non riconducibile essenzialmente alle seguenti tipologie di dati: a) denominazione e dati relativi all'istituzione formativa e al datore di lavoro; b) dati anagrafici del datore di lavoro; c) dati anagrafici del datore di lavoro; d) dati anagrafici del datore di lavoro di cui all'art. 3 del decreto stesso, essenziali per l'avvio del percorso di apprendistato; e) dati anagrafici dell'apprendista, nonché suo livello di inquadramento contrattuale, con articolazione dell'orario di lavoro, della qualificazione da conseguire al termine del percorso, articolazione della formazione interna ed esterna e valutazione finale degli apprendimenti. Con riferimento ad una parte delle informazioni relative alla generalità anagrafica del datore di lavoro e dell'apprendista, si tratta di oneri informativi previsti già nei modelli UNIAV CO per l'assunzione e la prosecuzione dei contratti di apprendistato, tuttavia, ulteriori oneri	Oneri di nuova introduzione e oneri già previsti Si segnala l'onere aggiuntivo relativo alla comunicazione REACH da inviare al Ministero della Difesa. È un onere che impatta anche su chi utilizza determinate sostanze chimiche e su chi le importa. Non è chiara la ragione per cui il "dossier" REACH andrebbe inviato anche al Ministero della Difesa visto che lo stesso è già inviato ad altri Ministeri.
MINISTERO DELLA DIFESA	106	DM	25/03/2015	Procedura cur l'istituzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quarto, tali o di quanto componenti di miscele o prodotti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.	X		SI (G.U.)	Per le imprese che fabbricano, impongono o utilizzano sostanze chimiche per le quali, ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (REACH), viene richiesta l'esenzione dall'applicazione del medesimo regolamento nell'interesse della difesa. Il provvedimento introduce l'onere di presentare al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti un fascicolo tecnico (fascio) contenente le notizie e le informazioni richieste dal regolamento REACH, nonché una scheda conforme all'annesso "A" del decreto (art. 3).	Oneri di nuova introduzione (Art. 3). Trasmissione dossier REACH al Ministero della Difesa (Comunicazione e dichiarazioni).	Controcommercio Oneri di nuova introduzione Si segnala l'onere aggiuntivo relativo alla comunicazione REACH da inviare al Ministero della Difesa. È un onere che impatta anche su chi utilizza determinate sostanze chimiche e su chi le importa. Non è chiara la ragione per cui il "dossier" REACH andrebbe inviato anche al Ministero della Difesa visto che lo stesso è già inviato ad altri Ministeri.
MINISTERO DELLA DIFESA	146	DM	11/05/2015, n. 82	Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residui bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.	X		SI (G.U.)	Le imprese che operano nel settore della bonifica dagli ordigni esplosivi residui bellici devono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e dei demanio. Ai fini dell'iscrizione, le imprese presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere soggettivo, nonché l'iscrizione nel registro delle imprese. All'istanza deve essere anche allegata la dimostrazione utile a comprovare il possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale: a) idoneità di natura economica e finanziaria; b) adeguata direzione tecnica; c) adeguata dotazione di personale e tecnici qualificati; d) idonea tecnica progressa. L'istanza è inviata, entro il marzo PEC, all'ufficio albo del Ministero della difesa secondo il modello pubblicato sul sito Web istituzionale del Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa.	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 2) Iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residui bellici (Domanda).	CNA Oneri di nuova introduzione Le disposizioni del DM introducono l'onere di valutazione dei rischi derivanti dai possibili rinvenimenti, nei cantieri interessati da attività di scavo, di ordigni bellici inesplosi. L'obbligo di valutazione ricade sul coordinatore per la progettazione che ha il compito di valutare il rischio legato alla presenza di ordigni bellici e, conseguentemente, di valutare se richiedere la bonifica del sito che sarà effettuata da un'impresa specializzata, in caso di bonifica, ricade sul committente l'onere di incaricare un'impresa specializzata in possesso dei requisiti richiesti da questo regolamento.

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	14	DM	31/12/2014, n. 200	Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.	X		SI (G.U. e sito web)	Il regolamento disciplina le misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia. In particolare, il DM stabilisce che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali della formazione e la formazione richiesta dalle norme nazionali, il prestatore può collimare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, alla quale può accedere presentando domanda al Consiglio nazionale (Art. 5). Il riconoscimento del titolo professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento per il quale è necessario essere iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale. All'istanza vanno allegati i seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183; c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale; d) n. 2 fotografie autentiche formate tessera. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo raccomandato con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio (Art. 11).	Confirmando si concede con quanto richiesto dall'amministrazione.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	69	DM	26/02/2015, n. 32	Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, al sensi dell'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.	X		SI (G.U. e sito web)	Il decreto attuativo, all'art. 3, il registro dei gestori della vendita telematica. Ai fini dell'iscrizione, i gestori costituiti in forma di società di capitali presentano domanda corredata da apposita documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti (art. 4). Il modello di domanda, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti, è approvato dal responsabile della tenuta del registro e pubblicato sul sito internet del Ministero. La domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata (art. 5). Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche (art. 7). Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pendente la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata immobiliare o immobiliare; d) la tipologia di vendita senza incanto, con incanto e tramite commissario; e) se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) il numero dei letti posti in vendita; g) per ciascun lotto, il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita; h) le spese e i compensi per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità giudiziaria.	Oneri di nuova introduzione. Le norme introducono, in capo al gestore della vendita telematica l'obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati: a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno; b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pendente la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) relativi al tipo di procedura relativamente alla quale ha ricevuto l'incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata immobiliare o immobiliare; d) sulle modalità di vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissario; e) relative alle specifiche modalità telematiche con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) sul numero dei letti posti in vendita; g) per ciascun lotto, al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita; h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità giudiziaria.	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	214	DM	12/08/2015, n. 144	Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247	X		SI (Sito web)	Il decreto attuativo, all'art. 1, stabilisce il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Ai sensi dell'art. 6 del decreto, per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione l'incarico deve prestare domanda presso il consiglio dell'ordine dell'ordine di appartenenza (Domanda d'iscrizione) che verrà verificata la regolarità della documentazione, la trasmissione al Consiglio (Art. 9) Dichiarazione e documentazione dell'obbligo di formazione nazionale fornita. L'avvocato deve documentare l'adempimento negli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione da parte dell'avvocato e attestare l'iscrizione nel settore di riferimento al fine del mantenimento del titolo di specialista (art. 9).	Oneri di nuova introduzione. Il decreto prevede una domanda da parte dell'avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista. CNF, per il tramite del consiglio dell'ordine dell'ordine di appartenenza (Domanda d'iscrizione) (Art. 9) Dichiarazione e documentazione dell'obbligo di formazione permanente nel settore di specializzazione da parte dell'avvocato specialista (Dichiarazione e Comunicazione) (art. 10 e 11) Dimostrazione di partecipazione a scuole o corsi di alta formazione o di avere esercitato nel territorio l'attività di avvocato nei settori di specializzazione al fine del mantenimento del titolo di specialista (Dichiarazione e Comunicazione).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	167	DM	30/07/2015	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	X			Il decreto determina l'ammontare delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio. Oneri di nuova introduzione per la presentazione delle domande. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del decreto, la attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi anagrafici dei richiedenti; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE; e) l'indirizzo di posta elettronica. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015.		
	257	DM	15/10/2015	Parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.			SI (Site web)	Il decreto modifica parzialmente e integra il DM 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	257	DM	20/10/2015	Indizione della procedura di selezione di 1502 (tirocinanti a tempo pieno) e di 1502 (tirocinanti a tempo parziale) per lo svolgimento di tirocinio formativo presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.	X		SI (Site web)	Il decreto indica la procedura di selezione di tirocinanti ai fini dello svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, possono svolgere il periodo di perfezionamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) avere svolto il periodo di perfezionamento; b) l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvo gli effetti della riabilitazione; d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non essere sottoposti a procedimento penale. La domanda è redatta compilando un apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero ("www.giustizia.it"); il richiedente deve dichiarare nella domanda, ai sensi del DPR n. 445/2000, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti nel modulo citato; la domanda deve essere trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (art. 4). All'atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, ove potrà ricevere tutte le comunicazioni (art. 10).	Oneri di nuova introduzione (Artt. 3, 4 e 10). Modalità di presentazione della domanda per la selezione dei tirocinanti ai fini dello svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi (Domanda, Comunicazione)	
MINISTERO DELLA SALUTE	3	D.DIRETT	14/11/2014	Revisione generale delle autorizzazioni all'esercizio della professione medica di bordo e degli attestati di licenze, nell'elenco dei medici di bordo supplementari.		X		Il provvedimento prevede che la domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'esercizio della professione medica di bordo e degli attestati sottoscritti, disciplinata precedentemente dal D.M. 29 settembre 1995, n. 636, sia presentata al Ministero della Salute direttamente o spedita a mezzo raccomandata ovvero mediante nota da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: aggiornamento.finalizzato@ad.asstra.it o al seguente indirizzo PEC: aggiornamento.finalizzato@ad.asstra.it . Nella domanda di revisione l'interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 31. Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo, apposita certificazione (o dichiarazione sostitutiva) attestante gli ulteriori documenti da essere prodotti all'esito della revisione (art. 5).	Oneri già previsti (Disciplina precedente: R.D. 29 settembre 1995, n. 636, Non si tratta di nuovi adempimenti, ma di un procedimento di aggiornamento finalizzato ad accertare la persistenza dei requisiti psicofisici dei requisiti "morali" - assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso - che è già previsto dall'art. 37 bis del ricordato R.D. n. 636/1995.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	50	DM	10/02/2015	Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.		X		Il decreto sostituisce la disciplina precedente (DM 12 novembre 1992, n. 542) e prevede che a carico delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotto un rapporto idrogeologico volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine. La domanda di riconoscimento deve inoltre essere corredata dai certificati di almeno quattro analisi chimiche, chimico-fisiche e organolettiche nonché microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente e dai relativi verbali di prelievamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelievi stessi (artt. 2 e 4).	CNA	Oneri già previsti Si concorda con l'amministrazione che tali oneri erano già previsti: con il DM 10/02/2015 vengono raccolti in una disposizione organica.
MINISTERO DELLA SALUTE	56	DM	16/02/2015	Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva.	X			Al fine del rilascio dell'autorizzazione per la produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva, il produttore presenta all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la seguente documentazione (art. 2): a) domanda contenente gli elementi indicati agli allegati 1 e 2 del decreto; b) dossier del Medicinale per Terapia Avanzata (DMTA) contenente le informazioni specificate nell'allegato 1 del decreto; c) copia della richiesta di avvento versamento sulle tariffe e dei diritti previsti. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, il produttore è obbligato a segnalare all'AIFA immediatamente ogni difetto grave ed entro quindici giorni ogni altro difetto, utilizzando un apposito modello nonché a segnalare ogni evento avverso, compresa l'assenza di efficacia, correlato alla somministrazione del prodotto, tramite l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato 3 al decreto. Inoltre, il produttore deve comunicare all'AIFA, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero dei lotti di ciascun medicinale per terapie avanzate prodotto nell'anno precedente (art. 4).	Oneri di nuova introduzione (Art. 2). Intanza per l'autorizzazione alla produzione di medicinali (Domanda). a) Segnalazione di difetti in fase di utilizzo dei medicinali (Comunicazione). b) Comunicazione del numero di lotti di medicinali prodotti (Comunicazione).	
MINISTERO DELLA SALUTE	78	DM	05/02/2015	Modifica del decreto 14 marzo 2013. Documentazione necessaria per il riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.	X (eliminati)		SI (Site web)	Il decreto, recante la disciplina per il riconoscimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, modifica norme prevalenti sostituendo gli allegati del decreto ministeriale 14 marzo 2013 al fine di semplificare la documentazione e procedere ad una distinzione tra la procedura di riconoscimento e la procedura di conferma del carattere scientifico degli istituti. In particolare, l'art. 1, comma 1, interviene a modificare l'art. 2, comma 1, del D.M. 14 marzo 2013 (vedi lettera b) nonché a sopprimere il comma 2 dell'articolo stesso art. 2 (vedi lettera c), ha eliminato nel procedimento di conferma del carattere scientifico degli istituti l'ovvero di produrre: 1. il provvedimento della Regione competente necessario ad attestare la coerenza tra il produttore del riconoscimento scientifico e la programmazione sanitaria regionale; 2. il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesto nel caso di Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario.	Oneri eliminati (Art. 1, comma 1, lett. b e c). Attestazione della coerenza del produttore del riconoscimento rispetto alla programmazione sanitaria regionale (AIRO). Oltre allo snellimento del procedimento di conferma del carattere scientifico da parte degli istituti, sono acquisiti, direttamente dalla Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in sanità i dati scientifici concernente l'impact factor conseguito dall'istituto nella disciplina oggetto di riconoscimento, in precedenza richiesti all'istituto stesso ai fini della dimostrazione dell'eccellenza dell'attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio (requisito previsto dall'art. 13, comma 3, lett. e, del D.lgs. 288/2003).	
MINISTERO DELLA SALUTE	103	D.DIRETT.	21/04/2015	Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti eccipienti da somministrare per via orale.		X		Il decreto prevede che le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale sono tenute a presentare domanda di variazione ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.	Oneri già previsti Decisione di esecuzione della Commissione del 16 marzo 2015 relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti "colistina" da somministrare per via orale.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Esiremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	106	DM	10/02/2015	Disciplina procedimentale ai fini dell'attuazione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'Autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.	X		SI (sito web)	Al fine dell'autorizzazione di prodotti biocidi o della modifica dell'autorizzazione, i richiedenti presentano apposita istanza al Ministero della Salute. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, le istanze sono corredate dall'indicazione del numero di partita IVA o VAT number del richiedente, o dal codice fiscale del medesimo e recano altresì l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare eventuali comunicazioni. Le istanze di autorizzazione sono redatte in lingua italiana. La documentazione presentata a supporto delle istanze è redatta in lingua italiana e, per alcune informazioni, è ammessa anche in lingua inglese (art. 7).	<p>CNA</p> <p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Sono stati introdotti gli oneri:</p> <p>a) Rilascio vengono confermate le modalità conciliare di rilascio (frequenza relativa verifica finale).</p> <p>b) Rinnovo: quinquennale, prevede la frequenza a specifico corso di aggiornamento, alla fine del quale non è più necessario sostenere l'esame davanti alla Commissione provinciale, ma sono gli enti di formazione stessi che formulano le valutazioni finali (per ottenere la verifica finale con esito positivo). Il rinnovo delle abilitazioni per la vendita e di competenza dell'Aus), mentre il rinnovo dei patenti per l'acquisto e l'uso dei fitosanitari è di competenza delle Amministrazioni provinciali.</p> <p>Il Passato: formati in 16 Regioni.</p>	
MINISTERO DELLA SALUTE	131	DM	27/04/2015	Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazione di medicinali trapiantati dall'Unione europea di entità all'agenzia italiana del farmaco.		X		Il promotore della sperimentazione clinica di fase I presenta domanda di autorizzazione all'IFA, redatta in conformità al modello allegato al D.M. 21 dicembre 2007 e corredata dalla documentazione prevista dallo stesso D.M. e dalla ricevuta di versamento all'IFA (art. 2).	<p>Oneri già previsti</p> <p>DM 21 settembre 2001, n. 439; il DM 27 aprile 2015, n. 131, in attuazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, art. 12, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, non ha aggiunto ulteriori oneri amministrativi alle procedure già adottate dagli enti in applicazione delle disposizioni contenute dal DPR 21 settembre 2001, n. 439 richiamato dal predetto decreto legge n. 158/2012. Al contrario, il provvedimento ha semplificato la procedura stessa individuando l'IFA come unico destinatario delle istanze di autorizzazione, precedentemente inviate a entrambe gli enti citati.</p>	
MINISTERO DELLA SALUTE	139	DM	27/05/2015	Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.	X (eliminati)	X		3) Domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della salute. Nella domanda, D.M. 25 gennaio 1977. Gli oneri previsti rappresentano una ripetizione di essere indicati i seguenti dati da inserire da parte del richiedente, anche con modalità diverse, nel sistema informatico dell'Ufficio centrale stupefacenti: 1) denominazione della sostanza; 2) denominazione comune internazionale o Oneri eliminati deve essere indicata la quantità di sostanza e peso espresso in g; 3) Presentazione di domanda singola per ogni sostanza della quale si chiede il permesso di importazione, esportazione e transito; 4) Inserimento anche in modalità elettronica nel sistema informativo nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope (domanda cumulativa); 5) Nella domanda non devono più essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate alle imprese, a sensi dell'art. 17 del DPR 309/90. Oneri eliminati 6) Nel caso di importazione, esportazione e transito di medicinali che contengono una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo, la domanda deve contenere anche il nome dei medicinali soggetti a controllo e la composizione quali quantitativo e il dettaglio dei dati relativi alla richiesta, compilata con l'apposito modulo quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata o in transito, espresso in base al quantitativo contenuto nelle liste delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicate dall'International Narcotics Control Board (INCB), organismo internazionale di controllo con sede in Vienna.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE	143	DM	30/04/2015	Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).		X		<p>Al sensi dell'art. 2 del decreto, per consentire una efficace azione di farmacovigilanza, il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un medicinale deve presentare all'AIFA una domanda che, oltre alle informazioni già previste dall'art. 8, c. 3 del d.lgs. n. 219/2006, deve contenere anche i seguenti elementi:</p> <p>a) un riassunto del sistema di farmacovigilanza del richiedente (disponibilità di persona qualificata responsabile della farmacovigilanza; indicazione degli Stati membri nei quali la persona responsabile risiede e esercita le funzioni; informazioni per contattare la persona responsabile; disponibilità delle risorse necessarie per svolgere le funzioni; indicazione del sito in cui viene conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza per il medicinale);</p> <p>b) il piano di gestione del rischio con la descrizione del sistema di gestione del rischio che sarà istituito dal richiedente per il medicinale;</p> <p>c) copie dei seguenti documenti: autorizzazioni ottenute in un altro Stato membro o in un Paese terzo ad immettere in commercio il medicinale, sintesi dei dati sulla sicurezza, elenco degli Stati membri dove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione, riassunto delle caratteristiche del prodotto, informazioni su eventuali decisioni di rifiuto dell'autorizzazione, sia nell'Unione che in un Paese terzo, con relativa motivazione.</p> <p>Al fine del rinnovo, il titolare dell'AIC fornisce all'AIFA, almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale (art. 8).</p> <p>Il titolare dell'AIC è obbligato a tenere aggiornato e a mettere a disposizione, su richiesta, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza (art. 17).</p> <p>Il titolare dell'AIC è tenuto a registrare e comunicare tutte le sospette reazioni avverse segnalate da pazienti e operatori sanitari o che si verificano nell'ambito di studi dopo l'autorizzazione (art. 23).</p> <p>Il titolare dell'AIC è obbligato a trasmettere rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (art. 25).</p>		
MINISTERO DELLA SALUTE	279	DM	09/11/2015	Furture del Regolamento statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 25 della Convenzione europea sugli stupefacenti del 1954, come modificata nel 1972		X		<p>Il decreto disciplina la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.</p> <p>Al sensi dell'art.4 la persona responsabile della coltivazione deve comunicare al Ministero il numero delle piante da allevare per ogni ciclo di coltivazione, entro trenta giorni dall'inizio delle attività di coltivazione, nonché il numero delle piante coltivate e la resa in peso delle infiorescenze da avviare alla produzione industriale per ottenere la sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis o le preparazioni vegetali, entro trenta giorni dalla raccolta.</p> <p>La persona qualificata dell'officina farmaceutica autorizzata comunica al Ministero sulla salute ogni lotto di sostanza attiva o preparazione vegetale a base di cannabis rilasciato, entro trenta giorni dal miscio e prima dell'avvio alla distribuzione.</p>	Oneri già previsti DPR 9 ottobre 1950, n. 309, art. 27.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4	DM	13/11/2014, n. 272	Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X (eliminati)			Il decreto stabilisce le modalità e la tipologia per la relazione e presentazione della "relazione di riferimento" contenente informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee relative alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. L'obbligo di redigere e presentare la "relazione di riferimento" grava sui gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 3). Le informazioni minime contenute nella relazione di riferimento riguardano: a) l'uso attuale del sito; b) le misurazioni già disponibili effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee utili a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti; c) 3. Ove non sufficienti le misurazioni di cui al punto precedente, i risultati di nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee volte a caratterizzare il relativo stato di qualità con riferimento alla presenza di tali sostanze; d) l'illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose; e) l'indicazione sullo stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, specificando i criteri adottati per effettuare la valutazione; f) le destinazioni d'uso future del sito.	CNA Oneri eliminati Il decreto ha definito le modalità per la redazione della relazione di riferimento, introdotta in seguito a modifiche del d.lgs. 152/06. Sono state così uniformate le modalità di redazione della relazione su tutto il territorio.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	68	DM	12/02/2015, n. 31	Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Tali criteri (specificati nell'Allegato 2 del decreto stesso) tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e dell'eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site) (art. 3).	X (eliminati)			Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti. Tali criteri (specificati nell'Allegato 2 del decreto stesso) tengono conto delle dimensioni dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione della contaminazione, e dell'eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site) (art. 3).	CNA Oneri eliminati Il provvedimento ha introdotto semplificazioni, eliminando oneri per chi effettua la bonifica dell'area.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	84	DM	30/03/2015	Linee guida per la verifica di accoglibilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome. Brusio dal articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 115.	X (eliminati)			Le linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'implemento della procedura di verifica di accoglibilità a via dei progetti, relativi all'opera o intervento di nuova realizzazione, indicati nell'articolo IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni derivate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.	CNA Oneri eliminati Sono state definite in maniera più puntuale le modalità per l'effettuazione della verifica di accoglibilità a valutazione di competenza delle Regioni e Province autonome. In questo modo sono stati risolti anche problemi legati a difformi interpretazioni della legge 116/14 che avevano portato a una richiesta di valutazione "caso per caso".	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Esprimi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	151	DM	07/08/2015	Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45	X		SI (sito web)	Il decreto stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 5, i soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi devono aggiornare le registrazioni e la tenuta della contabilità dei suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato 1, tabella 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; inoltre, devono aggiornare l'etichettatura attualmente presente sui contenitori dei rifiuti radioattivi sulla base di un apposito programma, con un' successione pianificata delle operazioni che preveda la conclusione delle operazioni stesse entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.	Oneri di nuova introduzione (Art. 5). Adozione della nuova classificazione dei rifiuti radioattivi da parte dei soggetti che li producono ai fini della tenuta/aggiornamento della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori (Documentazione da conservare).	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	252	DELIBERA (pubblicata per comunicato)	18/11/2015, n. 4	Iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 luglio 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti		X		La delibera stabilisce all'art. 1 che i soggetti iscritti all'Albo, con procedura semplificata, in possesso di provvedimento di iscrizione privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati presentano la comunicazione veicoli e con le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli (secondo il modello allegato alla delibera stessa) entro il termine di novanta giorni stess, dall'apposita richiesta formulata dalla Sezione regionale competente.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	44	DM	19/12/2014	Informazioni alle imprese per i debiti non coperti commessa per oscurare l'attività dei cantieri	X			Al fine della concessione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, c. 7-bis, del di 23/12/2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della L. 21/02/2014, n. 9, il decreto prevede, agli artt. 3 e 4, che le imprese che hanno subito danni ai materiali o alle attrezzature di cantiere trasmettano al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, all'indirizzo di posta certificata STV@PEC.MIT.GOV.IT e, per conoscenza, alle stazioni appaltanti, domanda comprensiva della richiesta di indennizzo e completa della seguente documentazione: a) citazione illustrativa idonea ad evidenziare i danni, riferiti ai materiali, alle attrezzature e ai ben strumentali, che l'impresa ha subito; b) relazione diretta a discutere le circostanze in relazione alle quali i danni sono stati prodotti, con l'indicazione del loro ammontare, complessivo e frazionato per ogni singola voce; c) copia della denuncia/querela presentata dall'impresa, o dalla stazione appaltante, per quanto concerne i delitti non coperti, compresi al fine di soscitare o richiamare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e che hanno determinato all'impresa il venire in essere dei danni; d) copia dell'eventuale costituzione in giudizio dell'impresa quale parte civile, di delibazione scritta autorizzante l'esistenza, o l'esistenza, di coperture assicurative dirette a risarcire o indennizzare gli eventi previsti dalla norma; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale l'impresa dichiara, fornendo il necessario documento, l'ammontare delle somme percepite in conseguenza dei realizzati dai delitti non coperti previsti dalla norma.	Oneri di nuova introduzione	CNA Oneri di nuova introduzione Il provvedimento introduce disposizioni specifiche per il controllo delle scorte radioattive.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	61	0 DIRETT.	09/03/2015	Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.		X		Il decreto prevede il responsabile dell'Esercizio comuni con congruo anticipo ai Oneri già previsti l'art. 10 del D.L. n. 18 del 2014, che data di attuazione delle verifiche semestrali, al fine di consentire, ai fini di consentire l'operatività periodica di un "unificato tecnico" i risultati delle verifiche e prove (rispetto a quanto previsto dal precedente decreto dell'11 gennaio 2010). Il decreto prevede l'adempimento del responsabile dell'Esercizio agli Organi regionali o agli enti locali delegati ed agli U.S.I.T.P. territorialmente competenti (art. 5).		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	Q.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri azionati/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	71	DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO	24/02/2015	Deroga alle disposizioni di cui al decreto 20 gennaio 2013, n. 29, concernente «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione».	X			Il decreto stabilisce che i costruttori di sistemi ruote riconosciuti (conosciuti alla produzione in serie dalla direzione generale per la Motorizzazione o da un centro prova autorizzato) presentano domanda di deroga alla direzione generale per la Motorizzazione per la messa in commercio, sul territorio nazionale, delle ruote da loro stessi prodotte. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano e contiene l'elenco dei tipi di ruote, individuati per codice ruota, denominazione commerciale e misura, ed i relativi quantitativi presenti sul territorio dell'Unione europea per i quali è richiesta la deroga.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento ha introdotto nuovi oneri informativi, prevedendo la comunicazione alla Direzione generale per la Motorizzazione, da parte di alcuni costruttori di ruote per autovetture dei dati relativi alle ruote in S. segnalata, tuttavia, che trattasi di procedura "una tantum".	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	188	DM	07/06/2015	Disposizioni attuative dell'articolo 1-bis, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di attuazione delle procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-mechaniche, in materia di rappresentativa a livello nazionale.	X (eliminati)			Il decreto disciplina le modalità di svolgimento, da parte delle organizzazioni professionali agricole ed agro-mechaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle loro articolazioni territoriali (individuate, ai sensi dell'art. 1, con provvedimento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso), dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso il collegamento telematico al sistema di prenotazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gestito dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Ai sensi dell'art. 2 del decreto, le organizzazioni agricole interessate ad attivare il collegamento telematico al sistema operativo di prenotazioni presentano richiesta scritta all'UNC presso il quale intendono operare. L'UNC rilascia un codice identificativo dell'organizzazione e richiede al CED il rilascio dei codici necessari per accedere al sistema di prenotazione e per effettuare la prenotazione dei documenti di circolazione. La prenotazione dal rilascio della carta di circolazione può essere effettuata ai fini della immatricolazione, della reimmatricolazione e del trasferimento della proprietà delle macchine agricole e delle macchine operatrici (art. 3).	Oneri eliminati Il DM introduce, significative semplificazioni, rispetto, alle procedure amministrative in uso per le formalità relative alla immatricolazione e reimmatricolazione delle macchine agricole.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	189	D.DIRETT.	21/07/2015	Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi ed i contenitori intermedi.		X		Il decreto definisce le prescrizioni relative alle prove e alle ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. In particolare, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.1.3 (grandi imballaggi) del codice IMDS, il titolare del certificato di approvazione provvede all'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, i documenti comprovanti le prove effettuate devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esposti a richiesta all'Amministrazione o dell'organismo autorizzato (art. 2, decimo comma). All'esito dell'art. 3, il rapporto di prova deve essere redatto in conformità al modello allegato (allegato 2) per gli imballaggi per i grandi imballaggi (allegato 3) e per i contenitori intermedi (allegato 4). Il certificato di approvazione deve predisporre il cui allegato 32 del titolo di P.R. n. 134/2005-46, il modello di conformità al modello allegato (allegato 5). Ai sensi dell'art. 4, il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei contenitori intermedi, di cui al paragrafo 6.5.4.4 del codice IMDS deve essere redatto in conformità al modello allegato (allegato 6).	Oneri già previsti IMDS Code (convenzione internazionale adottata in ambito IMAC) - oneri discriminatori già oggetto dei precedenti: dd 243/2006 e 234/2007, (allegati con lo stesso provvedimento).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	C.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	211	DM	31/07/2015	Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.		X		<p>Il decreto prevede misure incentivanti volte alle imprese di autotrasporto di merce per conto di terzi, finalizzate all'acquisizione, da parte di titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti di competenza adeguata alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie. Ai sensi dell'art. 2 del decreto, per accedere ai contributi, le imprese devono presentare al 2014: DM 19/06/2014, n. 238, e DM 07/07/2014, (GU n. 208 del 18/07/2014) in via telematica, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale (08/09/2014) dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le modalità che b) 2013; DM 21/03/2013, n. 119 (GU n. 137 del 13/06/2013) saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero.</p> <p>Al momento della compilazione online della domanda, le imprese dovranno obbligatoriamente indicare, oltre ai dati identificativi del richiedente: a) il soggetto minatore delle azioni formative; b) il programma del corso; c) il preventivo della spesa.</p> <p>L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine predefinito del 31 maggio 2016. Entro il 30 giugno 2016 l'impresa dovrà inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, e dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta. Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti (art. 3): a) elenco dei partecipanti; b) dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; e) calendario definitivo dei corsi svolti; f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; g) tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; h) dichiarazione dell'ente di formazione; i) dichiarazione con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Riproduce analoghi oneri previsti per misure di incentivazione del tutto simili, riferiti alle associazioni.</p> <p>DM 19/06/2014, n. 238, e DM 07/07/2014, (GU n. 208 del 18/07/2014)</p> <p>DM 21/03/2013, n. 119 (GU n. 137 del 13/06/2013)</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	222	DM	10/05/2015	Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.	X			<p>Il decreto disciplina le modalità di erogazione di aiuti per progetti di ricerca e sviluppo, compresi in categorie predeterminate in favore di imprese comunitarie di costruzione, riparazione e trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese navali/meccaniche. Per accedere agli aiuti (art. 6 del decreto) l'impresa presenta istanza contenente le seguenti informazioni: a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e il numero di iscrizione all'albo speciale; b) descrizione del progetto; c) durata e piano di realizzazione del progetto; d) ubicazione del progetto; e) elenco dei costi del progetto; f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto.</p> <p>Alle istanze da trasmettere esclusivamente via PEC, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale è richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo. Le domande devono essere trasmesse, a mezzo PEC, alla direzione generale.</p> <p>Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva (art. 9).</p>	Oneri di nuova introduzione	
	222	DM	25/08/2015	Modifiche al decreto 10 giugno 2015 recante criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti nel campo navale.				<p>Il decreto modifica le disposizioni di cui al DM 10 giugno 2015 relative ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti nel campo navale. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tra la documentazione che l'impresa deve presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la concessione dell'aiuto viene aggiunta "una dichiarazione attestante di non essere impresa in difficoltà" (art. 5, comma 2 del decreto); 2. la modifica ha reso obbligatoria la presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto per lavori relativi ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Mentre in precedenza era riconosciuta la possibilità di poter presentare tale documentazione per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, la presentazione della documentazione è diventata obbligatoria anche questa categoria di lavori (art. 6, comma 4); 3. le imprese ammesse al contributo in via provvisoria devono presentare annualmente (alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne), in aggiunta alla domanda di erogazione del contributo già prevista, anche "la dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di sequestro pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno" (art. 9, comma 1). 		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	239	DELIBERA	29/09/2015	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014.		X		La delibera definisce le modalità di ammissione al beneficio della riduzione compensata delle Oneri già previsti imprese della stessa previsione che, nel 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5 appartenenti alle classi B (Delibera 02/10/2014, n. 2 (GU n. 242 del 17/10/2014), 3, 4, 5. Ai sensi del punto 9 della delibera, a pena di esclusione dal diritto, le imprese di trasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate, compilano e presentano la domanda esclusivamente in via telematica, nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it . Nella domanda devono figurare i seguenti dati (punto 10): a) denominazione e sede dell'impresa; b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive la domanda; c) sottoscrizione del titolare, o del rappresentante legale o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica; d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato centrale e con le modalità specificate (a detto organismo, in aggiunta a quanto sopra, le imprese devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli I e II della delibera.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	254	DELIBERA	26/10/2015	Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2015 al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.		X		Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) (punto 13). Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identifi cativo dell'uffi cio postale) sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (punto 14 della delibera).		
								Il decreto stabilisce la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2015 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per il integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni. Ai sensi dell'art. 1 del decreto, il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche (art. 3).		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	257	DM	29/09/2013	Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.		X		<p>Il decreto disciplina la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2015 destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Incentivazione del tutto simili, riferito alle annualità: elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il (a) 2014; DM 03/07/2014, n. 307 (GU n. 248 del 19/09/2014) rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni (b) 2013; DM 21/03/2013, n. 118 (GU n. 134 del 10/06/2013) strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.</p> <p>Al sensi dell'art. 4, possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1074/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.</p> <p>Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto del Direttore della Direzione generale da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto.</p> <p>Il decreto disciplina le modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al DM n. 322/2015 con specifico riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione al beneficio e alle modalità di dimostrazione dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione al beneficio stessi.</p> <p>Al sensi dell'art. 2, le domande, da redigere utilizzando esclusivamente il modulo allegato al decreto, devono contenere i seguenti elementi: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; d) codice fiscale; e) partita IVA; f) indirizzo PEC; g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento; i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.</p>	<p>Oneri già previsti: riproduzione analoghi oneri previsti per misure di incentivazione del tutto simili, riferito alle annualità: elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il (a) 2014; DM 03/07/2014, n. 307 (GU n. 248 del 19/09/2014) rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni (b) 2013; DM 21/03/2013, n. 118 (GU n. 134 del 10/06/2013) strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.</p>	
	257	D. DIRETT.	21/10/2015	Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto				<p>Le domande devono inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 465/2000, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali i singoli o incompatibili dalla Commissione europea. Inoltre, ai fini della proporzionalità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalità indicate nel DM, ed allineare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento (art. 5), i soggetti idonei al beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilità, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione delle relative fatture e debitamente quietanzate/6.</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	296	DD	01/12/2015, n. 203	Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, adeguamenti tecnico e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, stovve e slittovvie destinate al trasporto di persone	X			Il decreto definisce norme tecniche distinguendo gli impianti realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 210/2013. Impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 210/2013. Ogni impianto deve essere sottoposto alle revisioni periodiche (quindicimale e generale). Revisione quindicimale. (Punto 2.2.1) Le ditte costruttrici individuano le parti dell'impianto da sottoporre a controlli, le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale di uso e manutenzione, di cui è parte integrante. Durante le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc. deve essere tenuta accurata registrazione in apposite pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto. (Punto 2.3.3) L'esperto professionista deve effettuare la «Valutazione del rischio d'incendio». qualora ne ricorrano le condizioni, deve redigere un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori.			
								Revisione generale. (Punto 2.5.3) Il Direttore/Responsabile dell'esercizio/Assistente tecnico (se previsto) fornisce all'Autorità di sorveglianza, allegato al programma di revisione generale: - una versione aggiornata del Manuale d'uso e Manutenzione (M.U.M.), comprensivo del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore; - una versione aggiornata del piano dei controlli; - una nuova verifica progettuale a fatto che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno di essi; - una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto; - una relazione che evidenzii le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicando le relative scadenze di revisione; - una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; - la «Valutazione del rischio d'incendio», effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, e una relazione di corretta esecuzione dei lavori.			
								Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 210/2013. Revisione generale (Punto 3.6.1) Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) redige una relazione che evidenzii le sostituzioni delle parti dell'impianto eventualmente avvenute nel periodo trascorso, indicando le relative scadenze, nonché una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto, con la dimostrazione della puntuale osservanza di quanto previsto nel M.U.M., utilizzando il Registro di controllo e manutenzione. (Punto 3.0.2) Il mantenimento in esercizio delle opere civili in cemento armato e in carpenteria metallica delle stazioni è subordinato alla dichiarazione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) con la quale si assicura che tali opere sono in grado di continuare ad assolvere le funzioni di sicurezza del progetto originario. (Punto 3.6.4) Un professionista esperto dovrà effettuare la «Valutazione del rischio d'incendio» e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio e una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17	D.DIRETT.	02/12/2014	Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di minimis a favore di imprenditori (MC, armatori) delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014.		X			Il decreto (art. 2) prevede che, per accelerare al contributo, gli imprenditori ittici devono presentare all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca una domanda e una dichiarazione (Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 28.12.2012, in sostanza, relativi ai modelli allegati e corredate dalla seguente documentazione: - copia del documento d'identità in corso di validità; - natura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	35	DM	11/12/2014	Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.	X			Al sensi dell'art. 12 del decreto, le imprese agricole, tramite Banche convenzionate presentano al Fondo di credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la domanda di accesso al finanziamento agevolato.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	26	CIRCOLARE	29/12/2014, n. 7218	Guida per la classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasce di suino.	X			La circolare attinge al 1° febbraio 2011, n. 832 e l'allegato 4 sostituisce l'allegato della circolare del 10 aprile 2014, n. 2420. I responsabili delle imprese di macellazione hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasce UE che ha introdotto la classe "S", e autorizzato nuovi metodi di degli animal abattuti e di comunicati settimanalmente al MPAAF tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalità contenute nel Manuale «Procedure operative e controllo dell'attività di classificazione delle carcasce suine» disponibile sul sito internet del MPAAF. Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, e la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2. I responsabili delle imprese di macellazione sono tenuti a presentare dichiarazione relativa all'utilizzo del metodo manuale di classificazione ZP.	OMA Oneri di nuova introduzione Trattasi di aggiornamenti delle istruzioni nazionali alla novellata normativa stabilimenti che utilizzano lo strumento manuale ZP devono anzitutto tutte le misurazioni effettuate, e gli esiti della classificazione per ciascuna carcassa in un apposito registro. Per ogni carcassa è necessario registrare il numero di macellazione, gli spessori rilevati e la classe di ingrassamento.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48	DM	13/01/2015	Concessione di un credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'impiego di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del COMMERCIO ELETTRONICO, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli, della pasta e dell'acqueduzione di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	X			Le imprese interessate presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite con apposito atto del Ministero stesso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve specificare: il codice dell'attività prevalente; il tipo di impresa; il costo complessivo degli investimenti e l'ammontare delle singole spese; l'effettività delle spese sostenute; l'effettività della destinazione delle spese sostenute per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico; il credito d'imposta spettante. Le imprese devono inoltre presentare al Ministero, contestualmente alla domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti rice minimiss eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti (art. 4).	Oneri di nuova introduzione Si tratta della concessione di un auto dietro presentazione di domanda.	
	249	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	08/10/2015	Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per la realizzazione e l'impiego di infrastrutture informatiche di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - COMMERCIO ELETTRONICO				La circolare del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'etica dell'8 ottobre 2015 definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nelle forme di credito d'imposta alla realizzazione e l'impiego di infrastrutture informatiche. Al sensi del punto 3.1 della circolare, le imprese devono presentare istanza, debitamente compilata, utilizzando la modulistica allegata alla circolare stessa: a) istanza di domanda di attribuzione del credito d'imposta; b) attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito d'imposta; c) dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»; d) dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato. L'istanza e i relativi allegati devono essere inviati per PEC al Ministero (punto 3.8).		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	48	DM	13/01/2015	Concessione di un credito d'imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell'ambito di RETI DI IMPRESA che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'aquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	X			Le imprese, partecipanti al contratto di rete, tramite l'impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche che dovranno essere definite con apposito atto del Ministero stesso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, deve specificare: il codice dell'attività prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA; il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda; il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili; l'effettività delle spese sostenute; l'effettività della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete; il credito d'imposta spettante. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di rete. Le imprese devono inoltre presentare al Ministero, contestualmente alla domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti (art. 4).		
	49	CIRCOLARE (pubblicata per commentato)	08/10/2015	Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo scioglimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all'articolo n. 4, comma 2, del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272 - RETI D'IMPRESA				La circolare del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'applicazione dell'articolo 2015 definisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione delle agevolazioni nelle forme di credito d'imposta per la promozione di reti di impresa. Ai sensi del punto 3.1 della circolare, le imprese partecipanti al contratto di rete in possesso dei requisiti previsti possono presentare, per il tramite dell'impresa capofila, specifica istanza di credito utilizzando la modulistica di seguito indicata (e allegata alla circolare): a) Modulo di domanda di attribuzione del credito d'imposta; b) Attestazione delle spese sostenute per l'erogazione del credito d'imposta; c) Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»; Dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di stato. L'istanza e gli allegati devono essere inviati al Ministero per PEC (punto 3.10); gli allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa capofila e delle singole imprese beneficiarie partecipanti al contratto di rete (punto 3.10).		
	50	DM	16/01/2015	Modulistica di attuazione del regolamento UE n. 1072/2014 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato viticolo.	X			Il Modulo di domanda deve essere allegata copia del contratto di rete relativo e costituito ai sensi della normativa vigente (punto 3.4 della circolare). Le imprese che presentano domanda di attribuzione di credito d'imposta superiore ad euro 150.000,00 euro, sono tenute a trascinare la dichiarazione (resa) e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 153 e - nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti (punto 3.5 della circolare). Il decreto prevede (art. 4) che i soggetti che intendono usufruire dei benefici devono presentare domanda all'organismo pagatore riconosciuto, competente territorialmente. Si tratta di misure eccezionali che derivano dalla OCIV. Da considerare che si tratta di misure eccezionali ma transitorie e finalizzate alla concessione di un aiuto, come oneri nuovi ma transitori e finalizzati alla concessione di un aiuto.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	54	DM	10/12/2014	Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del 27 dicembre 2013.		X		Per l'approvazione dei programmi di sostegno, le organizzazioni beneficiarie ricorrono ai servizi di consulenza. Si tratta di oneri che modificano la modalità di adempimento rispetto a quelli previsti nel D.M. n. 8287 del 22.12.2011.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	55	DM	16/01/2015	Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo di relativo all'identificazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carne, come a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 652/2014.	X			Per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale, previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dal Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno (art.13).	CNA Onere di nuova introduzione Il provvedimento prevede la facoltà di adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa. Nel caso in cui l'operatore decida di avvalersene, dovrà sostenere i nuovi oneri introdotti dall'etichettatura facoltativa.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	59	DM	12/01/2015	Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.	X		SI (G.U.)	<p>A partire dal 2015 l'agricoltore presenterà un'unica domanda per le misure di sostegno dell'Unione europea e nazionale (assicurazioni, agevolazioni fiscali e altri regimi e procedimenti compatibili). Tale domanda unificata, al fine di ridurre gli oneri di compilazione, sarà fornita, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dagli Organismi Pagatori pre-compilata. L'agricoltore ricorra, comunque, confermare integrare e correggere eventuali errori (art. 8, comma 1).</p> <p>Al fine della sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate verranno messi a disposizione dell'agricoltore i dati caricati nel sistema gestione dei rischi e nella banca dati dell'agricoltore. Le aziende agricole, senza bisogno di dichiarazioni o duplicazioni di adempimenti, anche ai fini della resa aziendale il sistema, sulla base dei dati inseriti dall'agricoltore calcolerà e rilascerà allo stesso la resa assicurabile (art. 11).</p> <p>L'impresa agricola, in fase di redazione del piano culturale aziendale, deve dichiarare una serie di informazioni il cui livello di dettaglio cambia in relazione alla tipologia di aiuto che intende richiedere. Tali informazioni, unitamente alle altre presenti nel fascicolo aziendale del produttore, sono indispensabili ai fini della presentazione delle domande di aiuto per i singoli regimi e consentono all'Amministrazione di elaborare una domanda precompilata che agevola gli adempimenti posti a carico dell'impresa agricola (art. 9).</p> <p>L'impresa agricola che intende accedere al sostegno concesso a norma degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013 o dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013 deve redigere il piano assicurativo individuale nel quale sono riportate una serie di informazioni necessarie ai fini della successiva stipula della polizza assicurativa. La maggior parte delle informazioni è acquisite automaticamente dal sistema informatico perché contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi (art. 12).</p>	<p>CNA Oneri eliminati Si concorda con l'amministrazione per quanto concerne l'eliminazione degli oneri.</p>	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	81	DM	26/07/2015	Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti oneri: <p>(Art. 1, comma 2). Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la partita IVA in campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, per poter dimostrare di possedere il requisito di agricoltore in attività, deve comunicare in "domanda unica" l'esistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 609/2014 (Comunicazione).</p> <p>(Art. 2, commi 3 e 4 e Art. 3, comma 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quello sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, compresi i pascoli magri e per dimostrare l'attività dell'allevatore e della ridotta produttività, non è praticabile lo sfido, il richiedente (a lui in sostituzione) a cui appartengono gli animali adulti al pascolo e il numero di giorni di allevamento (a lui in sostituzione) il richiedente dei pagamenti diretti, deve aggiornare i dati della Banca Dati Nazionale (BdN) degli allevatori e individuare i contorni di delimitazione del pascolo e non più del solo link, per dimostrare il pascolo e il pascolamento e necessario che il richiedente i pagamenti diretti sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per dimostrare il possesso del pascolo e del pascolamento (BdN, BDC, BDCB, BDCB2, BDCB3).</p> <p>Art. 1 comma 4 (riformulazione). Il requisito di agricoltore in attività non deve essere documentato dal richiedente dei pagamenti diretti ma è verificato direttamente da Agos (coordinamento).</p> <p>Art. 18 comma 4 (documentazione). Il richiedente dei pagamenti diretti che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non abbia richiesto altri aiuti, può detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale dell'azienda di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.</p>	X	SI (G.U. e sito web)	<p>Il decreto disciplina l'attività agricola, integrando quanto disposto dal decreto 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In particolare il provvedimento introduce i seguenti oneri:</p> <p>(Art. 1, comma 2). Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la partita IVA in campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, per poter dimostrare di possedere il requisito di agricoltore in attività, deve comunicare in "domanda unica" l'esistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 609/2014 (Comunicazione).</p> <p>(Art. 2, commi 3 e 4 e Art. 3, comma 2). Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quello sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, compresi i pascoli magri e per dimostrare l'attività dell'allevatore e della ridotta produttività, non è praticabile lo sfido, il richiedente (a lui in sostituzione) a cui appartengono gli animali adulti al pascolo e il numero di giorni di allevamento (a lui in sostituzione) il richiedente dei pagamenti diretti, deve aggiornare i dati della Banca Dati Nazionale (BdN) degli allevatori e individuare i contorni di delimitazione del pascolo e non più del solo link, per dimostrare il pascolo e il pascolamento e necessario che il richiedente i pagamenti diretti sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per dimostrare il possesso del pascolo e del pascolamento (BdN, BDC, BDCB, BDCB2, BDCB3).</p> <p>Art. 1 comma 4 (riformulazione). Il requisito di agricoltore in attività non deve essere documentato dal richiedente dei pagamenti diretti ma è verificato direttamente da Agos (coordinamento).</p> <p>Art. 18 comma 4 (documentazione). Il richiedente dei pagamenti diretti che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non abbia richiesto altri aiuti, può detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale dell'azienda di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione (Art. 2, commi 3 e 4 e Art. 3, comma 2).</p> <p>a) Dimostrazione dei criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo (Comunicazione)</p> <p>b) Dimostrazione del pascolamento (Documentazione)</p> <p>(Art. 2, comma 5). Utilizzo del pascolamento per i capi non intesi al pascolo (Comunicazione e documentazione)</p> <p>(Art. 3, comma 3). Dimostrazione di sfido, o altre operazioni colturali (Comunicazione e documentazione)</p> <p>(Art. 10, comma 1). Utilizzo di un terreno lasciato a riposo come sostitutiva (Comunicazione)</p> <p>(Art. 11, comma 1). Inclusione nelle fasce tampone (Comunicazione)</p> <p>(Art. 11, comma 2 e 3). Utilizzo della colture associatrici a scopo di aree d'interesse ecologico (Comunicazione)</p> <p>(Art. 15, comma 1). Accesso all'aiuto accorpato destinato al settore latte (Comunicazione)</p> <p>(Art. 17, comma 1 e 2). Accesso alla riserva (Comunicazione e Domanda)</p> <p>Ulteriori oneri in materia di presentazione della domanda UNICA per i pagamenti diretti possono derivare dalla regolamentazione emanata dall'Organismo di coordinamento (Agos, Coordinamento) e dagli Organismi Pagatori che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni di concessione all'interessato pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.</p> <p>Oneri eliminati (Art. 1, comma 4). Risultato di agricoltore in attività (documentazione)</p> <p>(Art. 6, comma 1). Determinazione di un fascicolo aziendale in forma semplificata (documentazione)</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	106	DM	15/04/2015	Modifica al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la comunicazione delle gascenze di prodotti e sola derivati dagli operatori della filiera.	X (eliminati)	SI (G.U.)	SI (G.U.)	Il decreto sottintende l'allegato II del d. m. 17 ottobre 2013 e semplifica la procedura di comunicazione delle gascenze. In particolare vengono eliminate le informazioni relative ai codici operatore; identificazione del magazzino e relativa capienza; destinazione del prodotto, ed eventuali note. Con la modifica introdotta occorre comunicare esclusivamente la quantità di prodotto in gascenza e la relativa provincia.	Oneri eliminati Si tratta di onere che modifica la modalità di adempimento rispetto a quelli previsti in quanto: il DM del 15.04.2015 ha modificato le comunicazioni riportate nel precedente provvedimento del 2013 semplificandole. Gli oneri a carico degli operatori della filiera eresia/cola sono stati ridotti alla semplice comunicazione della quantità di prodotto in gascenza con indicazione della provincia con lo stesso risultato stozcato.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	110	DM	01/04/2015	Modifiche al decreto 29 luglio 2004, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.	X	SI (G.U.)	SI (G.U.)	L'agricoltore deve comunicare e comprovare all'organismo pagatore la sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali in caso di eventi calamitosi gravi che colpiscono in misura rilevante le superfici agricole dell'azienda, al fine di poter attestare che le condizioni di ammissibilità non sono state rispettate per cause a lui non imputabili.	Oneri di nuova introduzione Art. 31. Sussistenza di cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali da comprovare. Comunicazione o dichiarazione.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	110	DM	19/02/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.	X	X		Il decreto fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni di diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015. Termini e modalità di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento (art. 2).	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	112	DM	20/09/2015	Atterramento disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.	X	SI (G.U. e Sito web)	SI (G.U. e Sito web)	Il decreto prevede disposizioni di semplificazione e abilitazione alla gestione della PAC 2014-2020 introducendo ed eliminando alcuni oneri amministrativi di seguito indicati: (Art. 3) Il requisito di agricoltore in attività, anche per la richiesta di accesso agli schemi di aiuto previsti agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del D.M. 12 gennaio 2015 non deve essere documentato dal richiedente gli aiuti ma è verificato direttamente da Agca coordinamento. (Art. 8) Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui all'articolo V del D.M. 18 novembre 2014 non dovranno presentare la domanda di aiuto risultando sufficiente la validazione del fascicolo. (Art. 1) In caso di cessare totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario e deve essere corredata da apposita autorizzazione da parte del cedente.	Oneri di nuova introduzione (Art. 1, comma 1 e 2). Assegnazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 (Domanda e Documentazione) (Art. 4, comma 6). Individuazione dei capi per beneficiare degli aiuti accoppiati (Comunicazione e Domanda) (Art. 5, comma 1). Informatizzazione delle informazioni contenute nei contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 (altro) (Art. 9, commi 2, 3 e 4). Opposizione alla richiesta di aiuti effettuate dai soggetti diversi dai proprietari (Comunicazione) Oneri eliminati (Art. 1 comma 3). Documentazione del requisito di agricoltore in attività (Documentazione) (Art. 8). Semplificazioni per gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (Domanda)	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI								(Art. 4) L'allevatore, per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D.M. 18 novembre 2014, deve individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'organismo pagatore competente. (Art. 5) Le organizzazioni di produttori sono tenute ad informatizzare le informazioni contenute nei contratti di cui all'art. 26, comma 4 del D.M. 18 novembre 2014 secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento (Art. 9) I proprietari di terreni agricoli, che ricevano dagli organismi pagatori la notizia che, per tali terreni, un soggetto terzo ha presentato domanda di aiuti a superficie, possono comunicare la propria opposizione.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introvati/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note- Amministrazioni	Note- Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	115	DM	07/04/2015	Modifica di applicazione dell'articolo 151, del regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.	X		SI (S.U.)	Il decreto disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari introducendo i seguenti oneri. (Art. 3) Al fine del riconoscimento, i primi acquirenti di latte di vacca presentano apposita domanda alla regione competente. (Art. 5, comma 2) I primi acquirenti riconoscono il registro telematico SIAN acquisenti (Comunicazione) indicando almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni importatore di latte e allivatore, con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa. (Art. 6, comma 5) Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i primi acquirenti registrano nella banca dati dei SIAN i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza. (Art. 6, comma 6) Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i produttori di latte che effettuano vendite dirette registrano nella banca dati dei SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa.	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 3). Domanda di riconoscimento degli acquirenti di latte di vacca (Domanda) (Art. 5, comma 2). Comunicazione mensile del quantitativo di latte importato direttamente da altri Paesi (Comunicazione) (Art. 6, comma 5). Comunicazione annuale dei quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente (Comunicazione).	CNA Oneri di nuova introduzione Il procedimento disciplinato e dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti caseari introducono i seguenti oneri: (Art. 3) Al fine del riconoscimento, i primi acquirenti presentano apposita domanda alla regione competente, specificando i necessari dati (comprovata la sua qualità di commerciante, indirizzo di locali, apparecchiature, mezzi adatti, ecc.). (Art. 5, commi 1, 2, 3) a) I produttori devono consegnare il latte prodotto solo ai primi acquirenti, svuotando dell'alto tenuto nel SIAN. b) I primi acquirenti aggiornano l'albo tenuto dal SIAN indicando, estromi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo del latte consegnato mensilmente da ogni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	133	D.O.I.I.E.T.	26/05/2015	Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agricole ed erbe o la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.		X	SI (Sito web)	I soggetti interessati presentano la domanda d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agricole e erbe al Ministero delle Politiche agricole per via telematica mediante il collegamento al sito http://mapa.sian.mipaaf.it . La procedura è consentita previa iscrizione al Sistema Informativo Agricolo nazionale e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso (art. 2). La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varietà; c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per l'innalzamento di una varietà nazionale o comunitaria; d) indicazione del costitutore, dell'avente titolo, e del responsabile della conservazione in purezza; e) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza; f) metodo applicato per la selezione conservativa della varietà; g) sementi dove vengono effettuate le prove varietali a carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al registro con anno sotto sorveglianza ufficiale. b) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa; i) indicazione di attribuiti ai fini dei questionari tecnici di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà; ii) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove. La domanda deve essere redatta da originali documenti, ai designazioni di un rappresentante con sede legale in Italia; b) fotocopia autografa e recente (gli eventuali diritti acquistati sulla varietà); c) autorizzazione all'uso di linea parentale, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartiene al costitutore; d) autocertificazione in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta (art. 3). I soggetti interessati, trasmittendo con procedura informatica anche la domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione nel registro nazionale (art. 8).	Oneri già previsti (Gli oneri desunti già erano previsti dalla L. 1096/71 (al DPR 1085/73 e dal DM 10 maggio 1984).	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	144	DM	12/05/2015	Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.	X		SI (S.U.)	Il decreto apporta modifiche sostanziali al DM 18 novembre 2014 e al DM 26 febbraio 2015. Differisce alcuni termini previsti dal DM 18 novembre 2014 per la richiesta di aiuti e per la presentazione di documentazione. (DM nca, in allegato). Elenco degli oneri informativi.	Oneri di nuova introduzione (Art. 1, comma 1). Assegnazione dei diritti all'auto (domanda) (Art. 3, comma 1). Risanamento delle gragge come dalla scheda (Altro) (Art. 5, comma 1). Accesso agli aiuti accoppiati per il latte (Documentazione)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	162	DM	09/06/2015	Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del Piano di Azione, in materia di gestione della vasca del pesce spada nel Mediterraneo.		X		<p>Il decreto disciplina le modalità di autorizzazione alla pesca del pesce spada. Al fine di ottenere (o rinnovare) l'autorizzazione alla pesca, gli interessati devono presentare richiesta al Ministero, in conformità al modello allegato al decreto. All'istanza deve essere allegata copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, e copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 11 del DM 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "balneare" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LTD)" e/o "arpione (HART)" (artt. 1 e 2).</p> <p>Il rinnovo della autorizzazione deve essere richiesto compilando il modello allegato al decreto (art. 2).</p> <p>Gli interessati possono richiedere, utilizzando il modello allegato al decreto, la cancellazione definitiva dall'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco (art. 3).</p> <p>I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco e che sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato in allegato al DM, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco debbono notificare preventivamente alla Autorità marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada (art. 4).</p>	Oneri già previsti Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 27.07.2000 (Tommi - grandi palangari).	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	207	DM	06/08/2015	Individuazione delle figure e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che afferiscono l'attività di lavorazione temporanea obbligatoria di cui all'articolo 3 del decreto del 3 luglio 2015.		X		<p>Il decreto definisce le modalità di erogazione di aiuti alle imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" che hanno attuato il fermo obbligatorio e erogato un aiuto.</p> <p>Al sensi dell'art. 1, l'impresa di pesca, per la corresponsione dell'aiuto, deve presentare apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del decreto stesso, allegando: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità su dell'armatore che del/proprietario; autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari, all'armatore per la presentazione della domanda (v. fascicolo).</p> <p>Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla autorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dall' DM sottinteso il decreto 4.07.2014, n. 7.266 e non era aiuti oneri (requisimento U.E).</p> <p>Al sensi dell'art. 6, le istanze devono essere presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del decreto, con in allegato: a) dettagliata relazione illustrativa; b) dettaglio economico di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico; c) atto contrattato; d) statuto; e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; f) organizzazione della struttura organizzativa dell'ente, gli elenchi, nonché del legale rappresentante inerente il fatturato globale; h) dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesta che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede, né in fondi pubblici; i) nel caso in cui sia stata presentata analogia richiesta ad altri enti ed a fini analoghi, indicare in quale proporzione al fine di poter concorre parte del capitale investito; dichiarazione del legale rappresentante, in cui la società assente di controllo, in essere con la pubblica amministrazione, m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con il P.A.; n) dichiarazione del legale rappresentante, in cui si attesta che l'ente ha aderito al progetto di cui al presente decreto, in cui sono indicati i pagamenti relativi al contratto di concessione ai sensi del presente decreto; o) dichiarazione che l'ente ha aderito al progetto di cui al presente decreto, in cui sono indicati i trattamenti di personale e delle sistemi di informazione, per esercitare tali funzioni, inoltre, i soggetti promossi al nuovo progetto, che i redditi del/loro ente, di cui sono indicati i beneficiari.</p> <p>Al fine della finalizzazione e della costituzione del/consorzio, il/consorzio beneficiario.</p>	Oneri già previsti Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 23.07.2014 in materia di Fermo biologico.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	209	DM	28/07/2015	Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimenti U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 507/2009		X		<p>Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla autorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti dall' DM sottinteso il decreto 4.07.2014, n. 7.266 e non era aiuti oneri (requisimento U.E).</p> <p>Al sensi dell'art. 6, le istanze devono essere presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del decreto, con in allegato: a) dettagliata relazione illustrativa; b) dettaglio economico di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da fornire su supporto informatico; c) atto contrattato; d) statuto; e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda; f) organizzazione della struttura organizzativa dell'ente, gli elenchi, nonché del legale rappresentante inerente il fatturato globale; h) dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesta che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede, né in fondi pubblici; i) nel caso in cui sia stata presentata analogia richiesta ad altri enti ed a fini analoghi, indicare in quale proporzione al fine di poter concorre parte del capitale investito; dichiarazione del legale rappresentante, in cui la società assente di controllo, in essere con la pubblica amministrazione, m) dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con il P.A.; n) dichiarazione del legale rappresentante, in cui si attesta che l'ente ha aderito al progetto di cui al presente decreto, in cui sono indicati i pagamenti relativi al contratto di concessione ai sensi del presente decreto; o) dichiarazione che l'ente ha aderito al progetto di cui al presente decreto, in cui sono indicati i trattamenti di personale e delle sistemi di informazione, per esercitare tali funzioni, inoltre, i soggetti promossi al nuovo progetto, che i redditi del/loro ente, di cui sono indicati i beneficiari.</p> <p>Al fine della finalizzazione e della costituzione del/consorzio, il/consorzio beneficiario.</p>	Oneri già previsti Si tratta di una mera ripetizione di oneri già previsti dal DM 23.07.2014 in materia di Fermo biologico.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	249	DIRETT.	09/10/2015	Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, la modalità di presentazione dei progetti e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.		X		Il decreto disciplina la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, la modalità di presentazione dei progetti e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. Ai sensi dell'art. 2, possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attività del progetto presentato; ciascun progetto dovrà pervenire al Ministero, in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, cerchietto o firma sui lembi di chiusura entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla GU (art. 2). Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione: a) progetto in triplice copia; b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati; c) autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati; d) dettagliato curriculum vitae del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione (art. 3). Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di diecimila a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo (art. 7).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	288	DIRETT.	23/11/2015	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016. Le imprese che intendono svolgere l'attività di pesca in queste giornate hanno l'obbligo di segnalare alle Autorità marittime con congruo anticipo (art. 1).		X		Oneri già previsti		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	285	DM	21/10/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottoscrizione del rimpianto di vigneti a seguito di un'estrazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.	X			Il decreto stabilisce le modalità applicative della sottoscrizione del rimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore e allega copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente (art.7).	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	287	DM	26/10/2015	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vincola	X (eliminati)			Il decreto, in attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, stabilisce che i produttori di uva da vino i soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve, i vendemmia e di produzione vincola. Ai sensi dell'art. 3, le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base dei modelli allegati al decreto. Nella dichiarazione di vendemmia i soggetti obbligati devono fornire i seguenti dati: informazioni anagrafiche; dettaglio delle uve raccolte e della loro destinazione; rivendicazione delle uve; cessione delle uve; conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa. La dichiarazione di produzione vincola contiene l'indicazione dei seguenti dati: informazioni anagrafiche; dati di produzione di vino e mosti; uve da vino acquistate da fornitori; elenco dei fornitori di mosti e vini.	Oneri eliminati	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65	DM	05/03/2015, n. 30	Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali da devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.		X		Il decreto (artt. 2 e 3) stabilisce che gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani (DICI e FII) redigano il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni. Sono previsti, inoltre, ulteriori obblighi informativi nei confronti degli investitori e del pubblico. Gli obblighi contabili e di pubblicità delle scritture contabili sono obbligati a tutela degli investitori e del mercato, previsti anche dal codice civile, e non sono obbligati nei confronti della pubblica amministrazione. Gli stessi, inoltre, sono stati riformulati in modo da non alterare l'attuale disciplina nazionale ed europea e modulati in modo da non alterare l'attuale classe di mercato, non creare squilibri nel sistema dei controlli e aggravare i costi per le imprese, come richiesto dall'industria in sede di consultazione pubblica e dalle autorità di vigilanza.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	99	DM	02/04/2015	Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di negoziazione informatizzata delle operazioni fattive di cambiali.	X			I cambiali (art. 3) trasmesso per via telematica all'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi le operazioni effettuate. In particolare, trasmettono i dati identificativi del cliente e i dati relativi all'operazione. I dati sono trasmessi con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo (art. 4). I dati soggetti all'obbligo di trasmissione con le caratteristiche del dettaglio (record) sono espressamente individuati ed elencati (art. 6).	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi a carico degli esercizi stabili introdotti con detto provvedimento.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	105	DM	02/04/2015, n. 53	Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 114, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 bis, comma 106, della legge 30 aprile 1999, n. 130.		X		Al fine dell'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i conflitti, gli intermediari finanziari esteri e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, non appartenenti a un gruppo bancario, presentano istanza alla Banca d'Italia (artt. 4, 6 e 7).	Oneri già previsti L'intervento di regolazione rientra nell'ambito della riforma del titolo V del testo unico bancario. Si fa presente che, designati dall'intervento sono coloro che intendono svolgere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, i conflitti c.d. maggiori, gli intermediari finanziari che sono soggetti esteri. Il regolamento non introduce nuovi oneri informativi rispetto a quelli già previsti dal TUB, come modificato dal d.lgs. n. 131/2010. Il DM in questione ha sostituito l'iscrizione agli elenchi di cui ai precedenti articoli 106 e 107 del TUB con il superamento della distinzione tra elenco generale (ex art. 106 TUB) ed elenco speciale (di cui all'art. 107 TUB), con la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	133	DM	21/04/2015	Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e dell'identità alla circolazione delle monete metalliche in euro.		X		I gestori del contante, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, sono tenuti a dare comunicazione al Centro nazionale di analisi delle monete - C.N.A.C. - utilizzando il modello allegato. La cessazione dell'esercizio dell'attività e qualsiasi altra variazione nei dati segnalati dovrà essere tempestivamente comunicata al C.N.A.C. facendo riferimento alla comunicazione di inizio esercizio attività. Le comunicazioni di inizio, cessazione o variazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante devono essere inviate al C.N.A.C. tramite il sito http://www.bps.it/edi/fin.html (art. 18).	Oneri già previsti L'onere informativo indicato nel provvedimento era stato già introdotto in altri normativi precedenti (DM 1 febbraio 2013, art. 3). Regolamento UE n. 1210/2010 in materia di autenticazione e trattamento delle monete metalliche in euro. DM n. 359/2001, art. 8.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174	DNI	27/05/2015	Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	X		SI (G.U. e sito web)	<p>Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Al sensi dell'art. 6 del decreto, le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo e che intendono fruire del credito d'imposta devono indicarlo nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.</p> <p>La documentazione contabile deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.</p> <p>Al sensi dell'art. 7, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e in particolare: a) per quanto riguarda i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati da legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo; b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione (Art. 5, comma 1), indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi al fine del monitoraggio (Altro) (Art. 7, commi 1 e 2). Certificazione della documentazione contabile (Altro) (Art. 7, comma 5). Conservazione di tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta. (Documentazione).</p>	<p>OMA Si concorda con quanto sostenuto dall'Amministrazione.</p>

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	184	D.DIRETT.	04/09/2015	Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	X	X		Il decreto stabilisce regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, relativamente alle seguenti operazioni: a) registrazione e accesso al S.I.G.T.; b) notificazioni e carico dei comunicati; c) costituzione in giudizio; d) formazione e consultazione del fascicolo informatico; e) deposito degli atti e documenti informati successivamente alla costituzione in giudizio; f) pagamento del contributo unificato tributario (art.2). I processi di registrazione (art. 4) sono differenti a seconda se il richiedente sia in possesso o meno di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La registrazione dei soggetti al S.I.G.T. avviene con modalità e con strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo PEC. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene nel modo seguente: a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.G.T., utilizzando il modello, sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione; b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS. c) il S.I.G.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta. Per i soggetti non in possesso della CIE/CNS, la registrazione avviene nel modo seguente: a) compilare la richiesta di registrazione e provvedere alla relativa trasmissione; b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte del password di accesso; c) il S.I.G.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del richiedente la seconda parte del password di accesso; d) il richiedente provvede a trasmettere i documenti informati dovendo essere notificati tramite PEC e devono rispettare gli specifici requisiti indicati nell'art. 10 (limiti di formato e di dimensione). Al fine della costituzione in giudizio del ricorrente (art. 7) il soggetto abilitato trasmette al S.I.G.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 20 (limiti di formato e di dimensione). Al fine della costituzione in giudizio del resistente (art. 8), la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.G.T. da parte del soggetto attuito avviene previo inserimento al sistema del numero di lavorazione e ruolo, qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia (gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 (limiti di formato e di dimensione)). La trasmissione degli atti necessari alla costituzione in giudizio tramite il S.I.G.T. (art. 9), sia da parte del ricorrente che del resistente, è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 8 (costituzione in giudizio del ricorrente).		
MINISTERO DELL'INTERNO	4	DPCM	30/10/2014, n. 193	Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	X		SI (G.U.)	Al sensi del regolamento, la richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contrattori generali di cui all'art. 176, c. 2, del d.lgs. n. 153/2006. L'impresa concessionaria o contrattori generali di opere pubbliche inoltre ha richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale indicante: la generalità dei propri dipendenti che espongono le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche (articoli 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2). Le imprese contrattori generali ovvero le concessionarie di opere pubbliche, sono tenute a comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di residenza, i nominativi dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 21, comma 2). I dipendenti delle imprese di cui al punto precedente sono tenute a comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di residenza, i nominativi dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 21, comma 2). La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione e dell'effettuazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contrattori generali ovvero delle concessionarie di opere pubbliche e deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno (art. 22, c. 3). Le imprese devono comunicare alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, i dati relativi all'impresa e alla sua compagnia amministrativa, gestionale e proprietaria compresi il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire l'identificazione univoca dell'impresa attraverso la consultazione della Banca dati (art. 23, c. 1).	Oneri di nuova introduzione (art. 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2). La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati antimafia può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o ai soggetti contrattori di cui all'art. 176, comma 2 del d.lgs. n. 153/2006 (bommarzi). I nuovi oneri di cui al punto precedente sono tenute al prefetto o al prefetto competente per il loro luogo di residenza a comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di residenza, i nominativi dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Comunicazione e dichiarazioni). Il nuovo onere di comunicare al Ministero dell'Interno lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Comunicazione e dichiarazioni) (art. 23, comma 1), le imprese interessate al rilascio della documentazione antimafia possono comunicare alle pubbliche amministrazioni tutti i dati relativi all'impresa stesso, alla sua compagnia amministrativa, gestionale e proprietaria (Comunicazione e dichiarazioni).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni	
MINISTERO DELL'INTERNO	302	DM	23/12/2015	Modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità elettronica		X		Il decreto definisce le procedure di emissione della carta d'identità elettronica (CIE). Oneri già previsti determina le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica, il provvedimento non introduce né modifica oneri informativi gravanti sull'infrastruttura e disciplina le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e utilizzo della CIE. Art. 3 del decreto prevede un contributo economico a carico del titolare della CIE. Ai sensi dell'art. 4, la richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino (o dal genitore o dai genitori) o i tutori in caso di minori) presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facoltà di indicare, nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o anche presso il Comune (art. 16).			CNA Oneri di nuova introduzione Si concorda con questo sostenuto dall'Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2	DM	04/12/2014	istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.	X		(G.U. e sito web)	Le società cooperative presentano la domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie a decorrere dal termine e sulla base del modello indicati con apposito provvedimento direttoriale (art. 8). Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni si impegnano a trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative (art. 10). Entro il 30 aprile di ogni anno, le società finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi. L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla società finanziarie, anche su indicazione del Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.	Oneri di nuova introduzione (art. 8 DM 04/12/2014): Finanziamento agevolato (Domanda) (art. 10 DM 04/12/2014) a) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, delle società finanziarie o da organismi statali o sovrasistemi (Altre) b) Fornitura di informazioni e dati (Comunicazione o dichiarazione).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	116	D.DIRETT	16/04/2015	Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014.				Al fine dell'accesso alle agevolazioni finanziarie per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, le società cooperative presentano: a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema allegato al D.D.; b) piano di business, contenente le informazioni riportate nello schema allegato al D.D.; c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00, richiesta di validazione della rappresentanza o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni aziendali. La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere consegnate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso pratica elettronica certificata agli indirizzi: a) CPT - Cooperazione Finanza Impresa S.p.A. p.e.c.: cp@pec.it ; b) SCOPCOOP s.p.a. p.e.c.: scop@pec.scop.it . Ai fini dell'iscrizione delle agevolazioni, la società cooperativa beneficiaria presenta apposita richiesta (art. 4). Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema allegato al D.D. (art. 6).			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15	DM	03/12/2014	Modifica al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».	X (eliminati)			Il decreto apporta modifiche al DM 19 aprile 2013, annullando la documentazione da Oneri eliminati: garantire la procedura e gli adempimenti. E' prevista la presentazione della distribuzione dei versamenti al Fondo, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (fac. simile Allegato).			

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	24	D.DIRETT.	26/01/2015	Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.		X		Il decreto dà attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze commesse a dette domande e dei rinnovi già sanciti dai DM 10 aprile 2006 e dal DM 24 ottobre 2008. Il deposito telematico dovrà avvenire secondo le modalità tecniche indicate all'allegato 1.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	53	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	23/02/2015 n. 14166	Comunicato relativo alla circolare direttoriale 23 febbraio 2015 n. 14166 concernente: "informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 1388/2014".		X		La circolare integra i contenuti della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, al fine di adeguare le norme attuative dell'intervento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1388/2014 relativo alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Alla circolare è allegato il nuovo modulo per la presentazione della domanda da utilizzare a partire dal 23 febbraio 2015.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	C.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	17/02/2015	A agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.	X	Si (sito web)	<p>Il decreto all'art. 8 stabilisce che le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Alla domanda devono essere allegati: a) descrizione dettagliata del programma proposto; b) piano articolato dei costi; c) futura composizione del Beneficiario; d) formale attestazione circa la sussistenza, in successivi al capo alle imprese costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità (dichiarazione soggettiva prevista; e) documentazione, atto notoria o scrittura privata, attestante la costituzione dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), del raggiungimento temporaneo concessione (Documentazione da conservare di imprese (RII), del contratto di rete ovvero del consorzio; f) accordi di collaborazione) debitamente contrattati dalle parti.</p> <p>Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità trasmessa, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione atta a provare la costituzione della rete di imprese unitamente a: a) eventuali variazioni del programma proposto; b) dichiarazioni (Art. 10, sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto "de minimis"; c) documentazione disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o notorio, l'impegno assunto da ciascuna impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile, di eventuale ulteriore documentazione.</p> <p>I beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma, devono consentire e lavorare in omnia e in solidum lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e finanziarie di cui al DM 17 febbraio 2015. I soggetti proponenti presentano mediante invio all'indirizzo PEC dipartimento@dirigente.mise.gov.it: a) domanda di agevolazione firmata digitalmente e redatta secondo lo schema allegato; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo di collaborazione; c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema allegato; d) piano dei costi redatto secondo lo schema allegato; e) dichiarazione sostitutiva in atto notorio attestante l' possesso dei requisiti soggettivi, redatta secondo lo schema allegato; f) copia degli accordi di collaborazione, gli eventuali ulteriori documenti utili ai fini della valutazione del programma (art. 2).</p>	<p>Oneri di nuova introduzione (Art. 8 DM 17/02/2015; Art. 2 DD 11/05/2015). Domanda di agevolazione (Domanda).</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 8, comma 8, DM 17/02/2015; Art. 4 DD 11/05/2015). Adempimenti al ricevimento della comunicazione di agevolabilità (Dichiarazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 4, comma 4, DD 11/05/2015). Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Documentazione da conservare)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 6, comma 4 DD 15/05/2015). Scelta della modalità di erogazione adottata (Comunicazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 10, comma 1, lett. a) DM 17/02/2015). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate (Documentazione da conservare)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 10, comma 1, lett. b) DM 17/02/2015). Facilitazioni dei controlli (Documentazione da conservare)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 10, comma 1, lett. c) DM 17/02/2015). Fornitura di informazioni e dati (Comunicazione o dichiarazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 10, comma 1, lett. d) DM 17/02/2015). Mantenimento dell'attività (Comunicazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 10, comma 1, lett. e) DM 17/02/2015). Mantenimento dei beni (Comunicazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 4, comma 5, DD 11/05/2015). Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità (Altro)</p>		
115	DIRETT.		11/05/2015	Comunicato relativo al decreto 11 maggio 2015 concernente i termini e modalità per la presentazione delle domande al fine dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.			<p>Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità, il soggetto proponente trasmette tramite PEC: a) l'atto di consenso della domanda di agevolazione, firmato digitalmente e redatto secondo lo schema allegato; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo di collaborazione; c) documentazione disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o notorio, attestante la sussistenza, in successivi al capo alle imprese costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità (dichiarazione soggettiva prevista; e) documentazione, atto notoria o scrittura privata, attestante la costituzione dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), del raggiungimento temporaneo concessione (Documentazione da conservare di imprese (RII), del contratto di rete ovvero del consorzio; f) accordi di collaborazione) debitamente contrattati dalle parti.</p> <p>Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità trasmessa, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, la documentazione atta a provare la costituzione della rete di imprese unitamente a: a) eventuali variazioni del programma proposto; b) dichiarazioni (Art. 10, sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto "de minimis"; c) documentazione disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o notorio, l'impegno assunto da ciascuna impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile, di eventuale ulteriore documentazione.</p> <p>I beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma, devono consentire e lavorare in omnia e in solidum lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e finanziarie di cui al DM 17 febbraio 2015. I soggetti proponenti presentano mediante invio all'indirizzo PEC dipartimento@dirigente.mise.gov.it: a) domanda di agevolazione firmata digitalmente e redatta secondo lo schema allegato; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo di collaborazione; c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema allegato; d) piano dei costi redatto secondo lo schema allegato; e) dichiarazione sostitutiva in atto notorio attestante l' possesso dei requisiti soggettivi, redatta secondo lo schema allegato; f) copia degli accordi di collaborazione, gli eventuali ulteriori documenti utili ai fini della valutazione del programma (art. 2).</p>			

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese - Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	82	DM	19/09/2015	Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.	X			Il decreto semplifica le procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. Nell'allegato 1 è indicata la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad un organismo accreditato al fine della certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992 n. 162, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 è stabilito il modello della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1992, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla prescritta certificazione e dalla ulteriore documentazione, al fine dell'ottenimento dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in edifici in nuovi.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento introduce modifiche di oneri informativi già previsti dall'articolo 17-bis del decreto DPR 30/04/1992 n. 162 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. D), del D.P.R. 19/01/2015 n. 8). In particolare: a) Certificazione. La norma individua la documentazione che il proprietario dello stabile e dell'impianto o il suo rappresentante legale debbono presentare ad un organismo accreditato al fine di ottenere la certificazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, del DPR 162/99; b) Comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lett. a), del DPR 162/99. La disposizione stabilisce il modello che deve essere adottato per operare la comunicazione prevista dal citato art. 17-bis, comma 1, lett. a) del DPR 162/99. La comunicazione, corredata dalla certificazione sopra esaminata, deve essere trasmessa per via PEC al MISE, al fine della realizzazione dell'accordo preventivo per l'installazione di impianti di ascensori in deroga, di cui al richiamato art. 17-bis, comma 1, del DPR 162/99; c) Documentazione. La disposizione indica la documentazione che deve essere presentata al MISE, unitamente alla certificazione sopra esaminata.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	88	CIRCOLARE	09/04/2015 n. 27421	Comunicato relativo alla circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 concernente l'attribuzione del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tematici del Programma "Orizzonte 2020", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'intervento».		X		Con la circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 vengono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione delle agevolazioni e forniti in allegato gli schemi che devono essere unitamente dai soggetti beneficiari per la presentazione delle domande stesse. Le richieste di erogazione delle agevolazioni e la relativa documentazione allegata devono essere redatte secondo gli schemi allegati alla circolare e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto erogatore.	Oneri già previsti Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto direttoriale 25 luglio 2014.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	94	DM	10/03/2015	Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione Europea, nel periodo di programmazione 2007-2013.		X		Le imprese interessate possono presentare apposita richiesta di proroga al 31 ottobre 2015 per l'utilizzare degli investimenti e, a seguito dell'adempimento degli investimenti, le imprese beneficiarie presentino l'adempimento di cui all'art. 17-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1992, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015. Per le imprese interessate il obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa certificazione di saldo, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle specifiche normative vigenti in relazione ai diversi interventi agevolativi interessati.	Oneri già previsti Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	103	DM	25/09/2015	Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	X	X		Il decreto stabilisce le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, del permesso di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Per l'attuazione operativa e per la definizione della documentazione da presentare è prevista l'emanazione di uno o più decreti direttoriali.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi previsti dal provvedimento, per la quasi totalità, costituiscono ripetizione di oneri già previsti dal precedente disciplinare tipo DM 04.03.2011 abrogato dal DM 25.03.2015).	
	204	D.DIRETT.	15/07/2015	Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.				Il decreto stabilisce le procedure operative e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli. Ai sensi dell'art. 4, l'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico è presentata dal richiedente secondo le modalità definite dal decreto stesso in duplice copia, conformemente alla normativa vigente sul bollo. In particolare, l'istanza: a) deve essere presentata unitamente alla documentazione tecnica relativa all'investimento o alla documentazione relativa al processo del requisito; b) deve essere corredata dal programma delle attività previste (di usare come in allegato una scheda, firmata dal richiedente, con l'indicazione delle coordinate dei vertici dell'area richiesta, una mappa dell'area richiesta, planimetrie e localizzazione degli impianti e fabbricati, diagramma a blocchi dell'impianto, schemi di processo delle diverse unità (nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione).	Oneri di nuova introduzione (Art. 4, comma 4, lett. d); Art. 5, commi 1 e 2; Art. 6, commi 6 e 7). In attuazione dell'art. 38 del D.L. 133/2014, che ha introdotto il titolo concessorio, è stata descritta la documentazione che l'operatore dovrà presentare insieme all'istanza per il rilascio del titolo unico. (Documentazione) (Art. 6), commi 3 e 13). Ai fini della valutazione delle capacità economica e tecnica degli operatori, questi devono presentare ulteriori e diversi documenti rispetto a quelli già previsti dal D.D. 22/13/2011 (Documentazione a carico che l'operatore deve presentare nel caso volesse essere riconosciuto come idoneo alle attività upstream specificate nel provvedimento, prima della richiesta del titolo minerario specifico (Documentazione) (Art. 34, comma 9). In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 82-ter, della legge 239/2004, come modificato dal D.L. 133/2014, gli operatori autorizzati dall'UNMIG alla richiesta delle acque di strato sono tenuti a presentare ai citati Uffici tecnici del IMSE una relazione sui valori emessi (Documentazione) (Art. 35 e Allegati 1, 2 e 3). In attuazione dell'art. 38, comma 6-ter del D.L. 133/2014, gli operatori che presentano istanza di autorizzazione alle opere di ricerca e coltivazione di idrocarburi, devono allegare alla stessa evidenza delle garanzie economiche e le fiduciarie bancarie e assicurative per il ripristino ambientale (Documentazione) (Art. 35, comma 13). L'operatore è tenuto a trasmettere all'UNMIG, entro il 31 gennaio di ogni anno, un resoconto dell'attività di manutenzione e controllo effettuate sugli impianti, il cronoprogramma degli interventi da fare nell'anno.	
				Nel caso di istanza per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, la documentazione è allegata all'istanza in busta chiusa e sigillata e munita di specifica dicitura. Le istanze possono essere presentate anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competenze del Ministero. Ai fini del conferimento dei permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici, i soggetti richiedenti devono produrre, a seconda del caso (art. 6): il certificato camerale, provvisto della dicitura autentica e dell'impostazione, negli ultimi cinque anni di procedure concorsuali di qualsiasi genere, o un certificato equipollente; copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo; documentazione attestante la capacità economica (copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni; copia dell'ultimo bilancio consolidato pubblicato; dichiarazione sostitutiva di atto notorio a fini del legale rappresentante concernente fatturato, patrimonio netto, rapporto tra circolante e debito a breve, ecc.); documentazione inerente alla capacità tecnica.				Oneri già previsti (Gli oneri informativi previsti dal DM, per la quasi totalità, costituiscono ripetizione di oneri già previsti dal precedente DM 22 marzo 2011 abrogato dal DM 13 luglio 2015)		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Esrevi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	DIRETT. (pubblicato per comunicato. Errata corrige G.U. n. 114 del 19-5-2015)	14/05/2015	Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione elettronica e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.	X		SI (sito web)	Il decreto direttoriale 30 aprile 2015, ai sensi del DM 15 ottobre 2015, prevede che l'impresa presenti in via esclusivamente telematica l'istanza preliminare redatta secondo lo schema allegato, selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del gestore a seconda che si intendano richiedere le agevolazioni a valore sul bando Agemid (Art. 3) o l'industria sostenibile (Art. 3). Le domande di agevolazione devono essere presentate in via esclusivamente telematica, redatte secondo lo schema allegato e complete di tutta la documentazione indicata per la compilazione delle imprese utilizzano la procedura guidata disponibile nel sito del gestore (art. 3). A conclusione dell'attività negoziale, il soggetto proponente redige e presenta in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del soggetto gestore, la proposta definitiva del progetto, redatta secondo lo schema allegato e completa di tutta la documentazione (art. 8). Il soggetto beneficiario presenta richieste di erogazione delle agevolazioni per stato d'avanzamento del progetto. Ogni domanda di erogazione per stato d'avanzamento è presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del soggetto gestore. Le modalità per la presentazione, i redditi schemi e la documentazione da allegare sono definiti con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese (art. 10). L'impresa deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rimborsate per 5 anni successivi al completamento del programma di ricerca e sviluppo e deve corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico al fine di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (art. 12).	Oneri di nuova introduzione (Art. 3): Istanza preliminare (Domanda) (Art. 5): Domanda di agevolazione (Domanda) (Art. 6): Rilevazione separata dei costi (Altro) (Art. 8): Verbale sulla proposta progettuale (Domanda) (Art. 8, comma 7): Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Altro) (Art. 10): Erogazione delle agevolazioni (Domanda) (Art. 12). a) Documenti giustificativi relativi alle spese rimborsate (Documentazione da conservare) b) Monitoraggio dei programmi agevolati (Comunicazione o dichiarazione) c) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovratatali (Altro).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	107	DM	18/03/2015	Modifica al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per la PPA in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.		X		Il decreto modifica il DM 24 dicembre 2014 prevedendo che i soggetti beneficiari finali del Fondo, prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentino al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti. La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica accedendo all'apposita sezione del sito internet del Fondo (www.fondogaranziazp.it) dedicata al "microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informato del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo e produce una ricevuta che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento. La richiesta di finanziamento deve essere confermata dal soggetto finanziatore che attesta di aver ricevuto la richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla "pagina microcredito" del sito internet del Fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso, il codice identificativo della prenotazione. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento deve inviare al Fondo la relativa richiesta di garanzia.	Oneri già previsti Decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	109	DM	01/04/2015 n. 9947	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.	X	X		Il decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche (art. 1). Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014. Nel caso in cui risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, gli schemi di domanda sono integrati con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese (art. 5).	Oneri già previsti	
	294	CIRCOLARE	4/12/2015, n. 9947	Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015.				La circolare introduce l'onere, per le imprese che vogliono avanzare la propria candidatura al fondo, di presentare un sintetico documento progettuale, da inviare a mezzo PEC costituito da: "Il Piano di impresa"; la descrizione dei lavori e progetti di ricerca e sviluppo che si vogliono realizzare, con l'indicazione di una serie di informazioni quali, gli obiettivi del piano, le attività da svolgere e i relativi tempi di realizzazione, il costo presunto del progetto, gli impatti occupazionali, le ricadute industriali. La circolare introduce l'onere, per le imprese che vogliono avanzare la propria candidatura al fondo, di presentare un sintetico documento progettuale, da inviare a mezzo PEC costituito da: "Il Piano di impresa"; la descrizione dei lavori e progetti di ricerca e sviluppo che si vogliono realizzare, con l'indicazione di una serie di informazioni quali, gli obiettivi del piano, le attività da svolgere e i relativi tempi di realizzazione, il costo presunto del progetto, gli impatti occupazionali, le ricadute industriali.	Oneri già previsti Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	DM	24/09/2015, n. 9947	Regolamento concernente l'attività per l'ispezione dei consorzi interregionali successori di attività di gestione attive al 31/12/2014 del legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 - attuato dalla direttiva ZPA/22/CE (M/10) e modifica al decreto 16 aprile 2012 n. 75 concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui consorzi del gas e sui dispositivi di conversione del volume.	X	X	51 (sito web)	Al fine di poter eseguire la verifica periodica dei consorzi, gli organismi presentano la S.C.I.A. a Unicomamer (art. 9) e dichiarano il possesso di un certificato di accreditamento (documentazione da richiedersi al consorzio nazionale di accreditamento, se l'organismo non è già accreditato, conservare) entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltre a Unicomamer il certificato di accreditamento (Domanda) (art. 14). La S.C.I.A. contiene: a) indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di (art. 8). Attestazione dell'esito della verifica periodica rappresentativa e il responsabile della verifica periodica; b) Dichiarazione con cui il legale (documentazione da conservare) davanti all'azienda di riferimento, si impegna ad adempiere agli obblighi (art. 12). Obblighi dei titolari dei consorzi soggetti all'obbligo della verifica periodica, il titolare del consorzio responsabile della verifica periodica, Comunicazione o dichiarazione (Documentazione da conservare) (art. 14); Dichiarazione del possesso di un certificato di accreditamento (documentazione da conservare) (art. 14); Dichiarazione recante alle procedure tecniche ed degli organismi che effettuano la verifica periodica dei consorzi (documentazione da conservare) (art. 16). Il titolare del consorzio richieda la verifica periodica al Consorzio nazionale di Unicomamer (Domanda) (art. 8). Il titolare del consorzio richieda la verifica periodica al Consorzio nazionale di Unicomamer entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente (Domanda) (art. 18). Il titolare del consorzio richieda la verifica periodica al Consorzio nazionale di Unicomamer la data di inizio e di fine dell'utilizzo del consorzio e gli altri elementi (art. 13). Documento di respingimento degli strumenti verificati e registro delle indicazioni e il libretto metrologico (art. 12). Entro 7 giorni dalla verifica il titolare del consorzio invia telematicamente alla Camera di Commercio delle province in cui hanno effettuato operazioni di verifica e a Unicomamer un documento di relazione contenente: nome, indirizzo ed eventuali attività.	Oneri di nuova introduzione Verifica periodica dei consorzi (Documentazione da conservare) Esecuzione della verifica periodica dei consorzi (Documentazione da conservare) Attestazione dell'esito della verifica periodica rappresentativa e il responsabile della verifica periodica (Documentazione da conservare) Obblighi dei titolari dei consorzi soggetti all'obbligo della verifica periodica, il titolare del consorzio responsabile della verifica periodica, Comunicazione o dichiarazione (Documentazione da conservare) Dichiarazione del possesso di un certificato di accreditamento (documentazione da conservare) Dichiarazione recante alle procedure tecniche ed degli organismi che effettuano la verifica periodica dei consorzi (documentazione da conservare) Domanda di accreditamento (Domanda) Domanda di verifica periodica (Domanda) Documento di respingimento degli strumenti verificati e registro delle indicazioni e il libretto metrologico (art. 12) Documentazione da conservare (Documentazione da conservare) Documentazione da conservare (Documentazione da conservare)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	110	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato)	30/04/2015	Modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e nell'ambito di specifiche iniziative rilevanti per l'industria sostenibile.	X		SI (sito web, Sezione Normativa)	Al fine di contenere una selezione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo le imprese che intendono accedere alle agevolazioni presentano un'istanza preliminare (senza dare essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1a del decreto presentata in via esclusivamente telematica [Art. 3]). Tali istanze verranno esaminate, in ordine di arrivo, dal Comitato. Qualora l'esito della valutazione sia positivo, i soggetti proponenti possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al decreto (allegato n. 3 se il soggetto proponente è singolo oppure allegato n. 4 se il progetto è proposto congiuntamente da più soggetti) e presentata in via esclusivamente telematica (Art. 5). Il soggetto proponente deve rilevare separatamente i costi per attività di sviluppo sperimentale quali per attività di ricerca industriale (Art. 6). A valle della verifica, da parte del Soggetto gestore, della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e della validazione istruttoria della domanda, il soggetto proponente presenta la proposta definitiva redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1b, in via esclusivamente telematica. Il Soggetto gestore provvede all'esame della stessa e della relativa documentazione, al fine di predisporre il decreto di concessione delle agevolazioni che trasmette al Ministero. Il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con approvato decreto e lo trasmette al Soggetto beneficiario il quale è tenuto a restituire al Ministero debitamente sottoscritto per accettazione (Art. 8). Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore su singole richieste del soggetto beneficiario, in relazione a stati di avanzamento del progetto riferiti alle date in cui la spesa è sostenuta (Art. 10). Ai fini dello svolgimento del procedimento, con decreto direttoriale 23 giugno 2015 si è provveduto a sostituire l'allegato n. 8 del decreto con l'attuale allegato n. 10. In particolare, nel riformulare l'allegato 8, prevede che i dati riportati nella Dichiarazione sostitutiva di atto notorio siano riferiti ai bilanci "resati" secondo la IV direttiva CEE ovvero redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS e riclassificati secondo la nomenclatura della medesima direttiva (come recepita agli artt. 2424 e 2425 del codice civile).	Oneri di nuova introduzione (Art. 3): Istanza preliminare e (Domanda) (Art. 5): Domanda di agevolazione (Domanda) (Art. 6): Rilevazione separata dei costi per attività di sviluppo sperimentale e quelli per attività di ricerca industriale (Art. 8) Proposta definitiva (Domanda) (Art. 5): Sottoscrizione del provvedimento di concessione (Art. 5) (Art. 10): Domanda di erogazione (Domanda) (Art. 12) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate (Documentazione da conservare) (Documentazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico) o da organismi statali o sovastatali (Altro). (Comunicazione o Dichiarazione).	
157	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato)	23/06/2015	Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2015, concernente "Modifica al decreto 30 aprile 2015 recante le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica e nell'ambito di specifiche iniziative rilevanti per l'industria sostenibile".							
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	111	CIRCOLARE (pubblicata per comunicato)	05/05/2015 n. 34135	Comunicato relativo alla circolare n. 34135 del 5 maggio 2015, concernente: Chiarimenti in merito alle modalità di chiusura degli interventi, stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, per i programmi di investimento agevolati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2013.	X			Le imprese che intendono richiedere la proroga dei termini di ultimazione dei programmi di investimento agevolati, presentando, all'indirizzo digitalinvestimenti@pec.mise.gov.it, al fine della proroga dell'ultima quota dello sviluppo economico del 29 luglio 2013, il decreto del 29 luglio 2013 - Decreto del 29 luglio 2013 - Decreto del 29 luglio 2013 - Decreto del 29 luglio 2013, mediante PEC all'indirizzo digitalinvestimenti@pec.mise.gov.it, con la richiesta di proroga, devono presentare presso la sede operativa l'impresa beneficiaria, le relative dichiarazioni e inviare successivamente la documentazione mancante.	Oneri già previsti (Decreto del 29 luglio 2013 - Decreto del 29 luglio 2013 - Decreto del 29 luglio 2013).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrative	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	119	D.DIRETT. (pubblicato per comunicato)	18/05/2015	Comunicato relativo al decreto 18 maggio 2015, concernente: "modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale".	X		SI (Sito web)	Il decreto dirigenziale 18 maggio 2015 prevede che, ai fini della presentazione delle istanze finanziarie, le imprese che hanno sottoscritto gli accordi di programma o che intendano aderire agli stessi sono tenute a trasmettere al MISE specifica istanza redatta secondo lo schema allegato, corredata dal piano di investimento. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa mediante firma digitale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale devono essere trasmessi copia della procura e il documento d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia l'istanza via invio, in formato "pdf", tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa all'indirizzo digitaldir@pec.mise.gov.it . Le imprese che presentano istanza di approvazione delle agevolazioni di importo superiore a 150.000,00 euro sono tenute a trasmettere le dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia (art. 3).	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 3). Presentazione della richiesta di prenotazione delle risorse (Formulazione o Dichiarazione) (Art. 4, comma 1). Presentazione istanza per la concessione delle agevolazioni (Domanda) (Art. 6, comma 2). Assunzione di efficacia sui titoli di spesa e pagamento degli stessi tramite strumenti tracciabili tratti su conti correnti intestati all'impresa (Art. 7, comma 4). Iscrizione dei beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale (Altro) (Art. 8, comma 1). Inizio del credito d'imposta (Altro) (Art. 8, commi 1 e 2). Presentazione dichiarazione di monitoraggio annuale (Comunicazione e Dichiarazione) (Art. 6, comma 4). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese deducibili (Altro) (Art. 6, comma 5). Comunicazione delle variazioni relative al soggetto beneficiario (Altro).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	121	DM	19/05/2015	Approvazione del modello unico per la realizzazione di concessione e esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.	X (eliminati)			Le imprese presentano al MISE istanza di concessione del credito d'imposta, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa mediante firma digitale. L'istanza va inviata, in formato "pdf", all'indirizzo digitaldir@pec.mise.gov.it e deve essere corredata da apposita certificazione sulle spese sostenute resa, secondo lo schema allegato, dal soggetto incaricato della revisione legale o dal presidente del collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (art. 4). Le imprese devono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta a cui si riferiscono le spese agevolate e sono tenute a comunicare preventivamente eventuali variazioni relative a operazioni societarie (art. 6). Ai fini del monitoraggio delle iniziative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al MISE, tramite PEC, all'indirizzo digitaldir@pec.mise.gov.it , una dichiarazione relativa secondo lo schema allegato. Le informazioni sono dichiarate da parte delle micro, piccole e medie imprese con riferimento ai tre periodi d'imposta successivi a quello in cui sono state realizzate le spese. Le grandi imprese sono tenute a dichiarare le stesse informazioni con riferimento a cinque periodi d'imposta (art. 8).	Oneri eliminati (Art. 8, comma 1). Inizio del credito d'imposta (Altro) (Art. 8, commi 1 e 2). Presentazione dichiarazione di monitoraggio annuale (Comunicazione e Dichiarazione) (Art. 6, comma 4). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese deducibili (Altro) (Art. 6, comma 5). Comunicazione delle variazioni relative al soggetto beneficiario (Altro).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	123	DM	11/05/2015	Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.	X			Il decreto dirigenziale 11 maggio 2015 prevede che, ai fini della presentazione delle istanze finanziarie, le imprese che hanno sottoscritto gli accordi di programma o che intendano aderire agli stessi sono tenute a trasmettere al MISE specifica istanza redatta secondo lo schema allegato, corredata dal piano di investimento. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa mediante firma digitale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale devono essere trasmessi copia della procura e il documento d'identità in corso di validità del soggetto che rilascia l'istanza via invio, in formato "pdf", tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa all'indirizzo digitaldir@pec.mise.gov.it . Le imprese che presentano istanza di approvazione delle agevolazioni di importo superiore a 150.000,00 euro sono tenute a trasmettere le dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia (art. 3).	Oneri di nuova introduzione (Art. 3, comma 3). Presentazione della richiesta di prenotazione delle risorse (Formulazione o Dichiarazione) (Art. 4, comma 1). Presentazione istanza per la concessione delle agevolazioni (Domanda) (Art. 6, comma 2). Assunzione di efficacia sui titoli di spesa e pagamento degli stessi tramite strumenti tracciabili tratti su conti correnti intestati all'impresa (Art. 7, comma 4). Iscrizione dei beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale (Altro) (Art. 8, comma 1). Inizio del credito d'imposta (Altro) (Art. 8, commi 1 e 2). Presentazione dichiarazione di monitoraggio annuale (Comunicazione e Dichiarazione) (Art. 6, comma 4). Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese deducibili (Altro) (Art. 6, comma 5). Comunicazione delle variazioni relative al soggetto beneficiario (Altro).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	123	DM	17/09/2015	Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser.	X		SI (Site web)	<p>Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia laser presentano domanda alla camera di commercio territorialmente competente. La domanda deve contenere l'indicazione del numero del token USB necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo della marchetta laser da abilitare all'utilizzo. L'azienda che intende imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, ne fa richiesta nella domanda al fine di inserire nel token USB anche le immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli preziosi (art. 3).</p> <p>Le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande, per l'applicazione della tecnologia laser e per lo svolgimento della vigilanza da parte delle Camere di commercio sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (art. 5).</p> <p>L'indicazione del numero di "token USB" (disposizioni di memoria di massa, dotati di misure e accorgimenti anti-intrusione, utilizzati dallo stesso per l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo con tecnologia laser) e, per ciascuno di essi, del numero identificativo della marchetta laser da abilitare all'utilizzo.</p> <p>(Art. 4, comma 1). Codice di sblocco (PIN) del token USB. Documentazione da conservare. La disposizione prevede che la Camera di commercio provveda a consegnare all'azienda un codice di sblocco (PIN) per ogni token USB richiesto.</p> <p>(Art. 4, comma 4). Token USB. Altro. La Camera di commercio consegna all'azienda i token USB predisposti da InfoCamera, abilitando uno o più di essi all'uso di ciascuna marchetta laser.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Il provvedimento introduce nuovi oneri informativi come riportato di seguito:</p> <p>(Art. 3). Domanda per l'applicazione della tecnologia laser. Domanda. Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione di cui all'art. 4 del regolamento, che intendono avvalersi della tecnologia laser, per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale del titolo dei metalli preziosi, devono rivolgere apposita domanda alla Camera di commercio territorialmente competente. La domanda deve recare l'indicazione del numero di "token USB" (disposizioni di memoria di massa, dotati di misure e accorgimenti anti-intrusione, utilizzati dallo stesso per l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo con tecnologia laser) e, per ciascuno di essi, del numero identificativo della marchetta laser da abilitare all'utilizzo.</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	C.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Assessorazioni	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	129	DM	17/04/2015	Attribuzione di misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze.	X			Il DM 17/04/2015 prevede misure economiche compensative in favore dei soggetti Oneri di nuova introduzione legittimamente abilitati alla trasmissione televisiva in ambito locale, destinata al rilascio. Gli oneri informativi gravanti sono a carattere straordinario in quanto si tratta di un provvedimento una tantum. Per l'attribuzione delle misure gli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi presentano apposita domanda nelle forme e con le modalità che saranno indicate con decreto direttoriale della Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postal del MISE (art. 2). La modalità e i termini di presentazione delle domande per l'attribuzione della misura economica compensativa sono individuati con decreto direttoriale Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postal in corso di adozione (comunque entro il 10 ottobre). Semplificando l'istruttoria, il decreto prevede che la presentazione delle domande dovrà avvenire seguendo la procedura descritta on line, trasmissione copia cartacea al Ministero, secondo criteri di trasparenza e semplificazione (www.rilasciofrequenze.it). Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati: a) l'identità giuridica, la sede legale, CF o partita IVA, i recapiti telefonici, fax, PEC; b) l'indicazione della regione e della frequenza per la quale si presenta la domanda; c) la tipologia del diritto d'uso relativo alla frequenza per la quale si chiede la misura economica di natura compensativa, a seguito del volontario rilascio nonché ulteriori specificità legate all'ambito regionale. Alla domanda devono essere allegati: d) copia del documento del riconoscimento del legale rappresentativo; e) dichiarazione di volontario rilascio della frequenza oggetto del diritto d'uso, con l'impegno a restituire tutti gli impianti coinvolti; f) copia dell'inteza tra gli operatori contenente la ripartizione percentuale della misura economica. g) atto costitutivo della società o impegno a costituirla; h) eventuali offerte, costituenti un ribasso rispetto all'importo previsto dalla misura economica (art. 1). I titoli di diritto d'uso che non partecipano alla procedura devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse. Nella domanda contenente la manifestazione di interesse devono essere dichiarati: 1) l'identità giuridica, la sede legale, il CF o la partita IVA, i recapiti telefonici, fax, PEC; 2) l'indicazione della regione e della frequenza per la sostituzione della quale si presenta la manifestazione di interesse; m) la tipologia del diritto d'uso relativo alla frequenza per sostituzione della quale si presenta la manifestazione di interesse; n) l'elenco in ordine di priorità di tutte le frequenze assegnabili presenti nella tabella di del decreto per la regione per la quale si presenta la domanda; o) la persona cui il MISE può far riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito del soggetto (art. 2).			
		DDIRET.	30/10/2015	Procedura per la presentazione delle domande volte a ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interdette ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 5/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 158/2014.							

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Esrevi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	L34	DM	24/04/2015	Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013.	X		SI (sito web)	Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione Oneri di nuova introduzione delle agevolazioni, rinviando a un decreto direttoriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione e di erogazione dei contributi. L'impresa, ai fini dell'ottenimento del sostegno economico, deve illustrare il programma sostitutivo di atto notorio in forma di perizia giurata/ regolamento, inoltre sono richieste in fase di presentazione della domanda a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacità del programma d'investimento nel di agevolazione alcune dichiarazioni che in precedenza erano richieste in un insieme di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria. Per le opere sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta, da redigere, l'impresa proponente è tenuta a produrre, inoltre, una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. (Art.5) L'impresa è tenuta a comunicare qualunque variazione, a mettere a disposizione tutti i documenti e giustificativi, relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma d'investimento, a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero e a comunicare i tempi/temperamenti eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo "de minimis" che determinino il superamento del massimale consentito (Art. 11). L'impresa non è più tenuta a presentare entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione la documentazione indicata. (Art. 8)		
	L37	D.DIRETT.	01/05/2015	Comunicato relativo al decreto 11 giugno 2015, concernente "Termini di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore di programmi integrali d'investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'obiettivo Convergenza".				Il decreto direttoriale 11 giugno 2015, ai sensi dell'art. 8 del decreto 24/04/2015, definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e delle domande di erogazione e rinvia, in allegato, l'elenco degli oneri informativi. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie, le imprese presentano apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato, esclusivamente attraverso una procedura informatica accessibile dalla sezione "Nuovo Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero dello sviluppo economico. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi indicati: a) piano di investimento; b) relazione tecnica illustrativa del programma d'investimento; c) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma d'investimento proposto; d) nel caso di spese per opere murarie, computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato; e) eventuali preventivi di spesa relativi a beni, lavori o servizi oggetto di investimento; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle autorizzazioni antinquinanti; g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento con l'indicazione delle date in cui le stesse sono state conseguite; h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati dell'ultimo esercizio contabile; i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati necessari per la verifica della regolarità contributiva; l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis (art.1). Oneri introdotti/eliminati Oneri eliminati L'impresa non è più tenuta a presentare entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione la documentazione indicata. (Art. 8)		
								L'impresa beneficiaria presenta richieste di erogazione delle agevolazioni per stato d'avanzamento del programma d'investimento. Le richieste, compilate di tutta la documentazione e redatte secondo gli schemi allegati, devono essere presentate con le modalità indicate nella sezione "Nuovo Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero (Artt. 3, 4, 5 e 6). In caso di variazioni, le imprese devono darne tempestiva comunicazione al MISE, allegando la documentazione necessaria, redatta secondo lo schema allegato (art. 7).		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Orari già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	144	DM	27/05/2015	Individuazione dei contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, al sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.	X			Il decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher, necessari all'acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione. In particolare il decreto prevede, all'art. 5, che per accedere alla concessione, i soggetti beneficiari (in possesso dei requisiti definiti dallo stesso decreto all'art. 4) devono presentare domande di accesso al voucher. Le modalità e i termini di presentazione della domanda oltre che le modalità operative di concessione del voucher, sono definiti con decreto direttoriale.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	149	DM	15/05/2015	Criteri e modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher.	X		Si (Sito web, Sezione Commercio internazionale)	Il decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto in forma di voucher, necessari all'acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione. In particolare il decreto prevede, all'art. 5, che per accedere alla concessione, i soggetti beneficiari (in possesso dei requisiti definiti dallo stesso decreto all'art. 4) devono presentare domande di accesso al voucher. Le modalità e i termini di presentazione della domanda oltre che le modalità operative di concessione del voucher, sono definiti con decreto direttoriale.	Oneri di nuova introduzione (Domanda)	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	157	DIRETT.	23/06/2015	Avviso relativo al decreto 23 giugno 2015 per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione.				<p>In attuazione del decreto ministeriale 15 maggio 2015, il decreto direttoriale 23 giugno 2015 definisce le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei Voucher.</p> <p>Al sensi dell'art. 4, le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito del Ministero e firmate digitalmente.</p> <p>Nel caso di rete soggetto ovvero di rete contratto, al fine della verifica in capo alle imprese capofila ovvero la rete soggetto deve acquisire apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dall'agente rappresentante di tutte le imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto, redatte sulla base dello schema pubblicato sul sito Internet del Ministero.</p> <p>Per la concessione delle agevolazioni (art. 5), i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, le informazioni necessarie al fine della verifica della regolarità contributiva e il contratto di servizio (in caso di rete contratto).</p> <p>Il soggetto proponente può rinviare al Voucher le domande comunicazioni attraverso l'apposita procedura informatica (art.5).</p> <p>Al fine dell'erogazione del Voucher (art. 8), il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente:</p> <p>tramite l'apposita procedura informatica, una domanda predisposta secondo lo schema allegato, unitamente a: a) documentazione di spesa (fatture e riacconti); i titoli di spesa devono essere in essere e non scaduti; b) attestato di idoneità emesso dalla banca del beneficiario (che deve essere in vigore) per un periodo di validità di almeno 90 giorni dal decreto di concessione; tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi forniti tramite il Voucher (art. 9). Il beneficiario concesso e favorito; in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggio di cui il beneficiario è tenuto a sottoporre, a tutti i sovrasistemi competenti in materia, anche mediante "overalls" ai fini di verificare l'effettiva fruizione dei servizi oggetto dei Voucher; il beneficiario è tenuto a corrispondere tutte le richieste di monitoraggio, dati e rapporti tecnici periodici di cui il Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolativi (art. 9); il decreto reca in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.</p>	Oneri di nuova introduzione (Art. 6 DM 15/05/2015; Art. 4 DE 23/06/2015). Domanda di agevolazione (Domanda)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	S.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	158	DIRETT. (pubblicato per comunicato)	01/07/2015	Emanazione del decreto 1° luglio 2015, che disciplina l'erogazione di contributi pubblici a sostegno di progetti di internazionalizzazione presentati dai Consorzi per l'innovazione, per l'internazionalizzazione, per l'innovazione 2015.	X		SI (Site web, Sezione Commercio internazionale)	<p>Il decreto direttoriale 1° luglio 2015 definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi e le relative modalità di rendicontazione da parte dei consorzi.</p> <p>Al sensi dell'art. 7, le domande di ammissione al contributo, in regola con l'imposta di bollo (Art. 11), Domanda di rendicontazione (Domanda) vigente, redatte secondo il modello allegato al presente provvedimento, firmate digitalmente, devono essere inviate esclusivamente via PEC, unitamente alla seguente documentazione: a) progetto, corredato dalle relative voci di spesa (redatto secondo il modello allegato); b) atto costitutivo e statuto; c) autocertificazione "aiuti de minimis" (redatta secondo il modello allegato), comprensiva degli eventuali contributi erogati dal Ministero. Ove indicato, i modelli e i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a pena di inammissibilità della domanda.</p> <p>I consorzi sono tenuti a comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia alla realizzazione dell'intero progetto nonché qualunque variazione nella realizzazione di singole iniziative (art. 10).</p> <p>Al fine dell'erogazione del contributo (art. 11), i consorzi ammessi al beneficio devono inoltre, tramite PEC, la domanda di rendicontazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, redatta secondo il modello allegato. Alla domanda devono essere allegati: a) relazione illustrativa dell'attività promozionale realizzata, redatta secondo il modello allegato; b) atto costitutivo e statuto (in caso di modifiche); c) autocertificazione "aiuti de minimis", redatta secondo il modello allegato; d) comunicazione del legale rappresentante da cui risultino il numero di posizione INAIL e la matricola INPS.</p> <p>I consorzi devono tenere a disposizione, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, l'originale della documentazione relativa al progetto, da esibire in caso di controlli. Sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i dati richiesti al fine di consentire e favorire le attività di monitoraggio e controllo da parte del MISE (art. 12 e 13).</p> <p>Il decreto reca in allegato l'elenco degli uffici informativi per i consorzi.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>(Art. 7) Domande di agevolazione (Domanda)</p> <p>(Art. 11) Domanda di rendicontazione (Domanda)</p> <p>(Art. 10, commi 1 e 2 e 3) Rinuncia al Progetto o a singole iniziative (Comunicazione o Dichiarazione)</p> <p>(Art. 12, comma 7, e Art. 13, comma 4) Conservazione dei documenti giustificativi relativi al Progetto (Documentazione da conservare)</p> <p>(Art. 13, comma 5) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico (Altre)</p> <p>(Art. 13, commi 4 e 5) Fornitura di informazioni e dati (Altre)</p>	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23	DM	09/12/2014	Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008	X		SI (G.U. e sito web)	<p>Il decreto disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del nuovo regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014-2020. In particolare prevede, all'art. 9, che la domanda di agevolazione deve essere inviata a invivabile e deve contenere i seguenti allegati: a) proposta di contratto di sviluppo, completo degli allegati in essa richiamati; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale. L'Agenzia riceve le domande di agevolazioni, procede alle necessarie verifiche.</p> <p>Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione che verrà trasmessa dall'Agenzia alle imprese beneficiarie (che quindi, pena la decadenza delle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento) agevolato, è subordinato alla trasmissione, da parte dell'impresa beneficiaria, all'Agenzia l'impresa beneficiaria della documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, compresi quella relativa a eventuali garanzie da prestare.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione (Art. 9, comma 1): Domanda di agevolazione (Domanda)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 9, comma 7): Adempimenti relativi alla fase di negoziazione e concessione (Comunicazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 9, comma 9): Sottoscrittura della determinazione di approvazione del programma di sviluppo (Altro)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 9, comma 8): Trasmissione della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di approvazione del programma di sviluppo (Altro)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 9, comma 10): Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento (Altro)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 11, comma 7): Adempimenti relativi all'erogazione delle agevolazioni (Altro)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 12, comma 1): Variazioni riguardanti i soggetti beneficiari o il programma di sviluppo (Comunicazione)</p> <p>Oneri di eliminazione (Art. 19, comma 2, lett. l) - Art. 26, comma 1, lett. l) - Art. 33, comma 1, lett. l): Facilitazione dei controlli depositi dal Ministero dello sviluppo economico dall'Agenzia (Altro).</p>	
	169	DM	09/05/2015	Modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo				<p>L'erogazione del finanziamento agevolato avviene per rati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quantizzati. Ciascuno pagamento, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa (art. 11) del decreto specifica inoltre, all'art. 12, che l'impresa deve tempestivamente comunicare all'Agenzia, con adeguata motivazione, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo.</p> <p>Il decreto apporta modifiche sostanziali al DM 9 dicembre 2014.</p> <p>Inoltre, prevede, all'art. 1, che la prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa possa avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento dell'agevolazione concessa.</p> <p>A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un'apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	178	DM	09/06/2015	Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.	X		SI (Site web)	Il decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Il decreto prevede che il Ministero, con apposita circolare, fornisca specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni e i fissi i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. In allegato alla medesima circolare verrà riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese. (Art. 9) Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, devono essere presentate al soggetto gestore (art. 10). Il beneficiario deve trasmettere al soggetto gestore tutta la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni (art. 11). Eventuali variazioni relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al soggetto gestore (art. 13). Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il soggetto beneficiario invia al soggetto gestore, con cadenza semestrale e fino al quarto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato (però in caso di PMI), una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. E tenuto, inoltre, a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal SISEL dal Sottosegretario. I soggetti beneficiari sono tenuti ad aggiornare, a maggio, il database, in relazione alle agevolazioni, ai requisiti dei programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015. La circolare definisce inoltre le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande, specificando i criteri e i tipi di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle spese dei costi, le agevolazioni e i punteggi minimi, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, infine le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni. Nell'efficacia, la circolare descrive le modalità di relazione delle domande di agevolazione (punto 9), trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documenti presentati (punto 10); trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto (punto 11); trasmissione delle domande di erogazione (punto 12); comunicazione delle variazioni (punto 13); infine, fornitura di dati e informazioni fondamentali alle attività di monitoraggio e controllo (punto 14).	Oneri di nuova introduzione (Art. 9 DM 09/06/2015; punto 9 e all. 3 Circolare); Domanda di agevolazione, Domanda (Art. 10 DM 09/06/2015; punto 10 Circolare); Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati (Art. 11 DM 09/06/2015; punto 11 Circolare); Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto (Art. 12 DM 09/06/2015; punto 12 Circolare); Domanda di erogazione, Domanda (Art. 13 DM 09/06/2015; punto 13 Circolare); Comunicazione delle variazioni, Comunicazione (Art. 14 DM 09/06/2015; punto 14 Circolare). Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli. Comunicazione	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	181	D.DIRETT.	20/07/2015	Comunicato relativo al decreto 20 luglio 2015 concernente "Modalità di erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative".		X		Il decreto 20/07/2015 definisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.M. 20/09/2014, le modalità erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento sulla base di fatture d'acquisto non quantanzate. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, la società beneficiaria può presentare richiesta di erogazione (utilizzando la procedura informatica di cui al sito www.smeartstart.it/italia/it), corredata dalla documentazione prevista, estratta conto, fatture, elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN; indicazione di un codice IBAN di cui è diverso dal conto vincolato; autocertificazione per la richiesta di documentazione antimafia, ove necessaria). A conclusione dell'investimento, sempre attraverso l'utilizzo della procedura informatica di cui sopra, la società beneficiaria presenta l'estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento del fornitore di beni di investimento oggetto dell'ultima quota di finanziamento (art. 3).	Oneri già previsti (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 - Circolo del Ministero dello sviluppo economico 10 dicembre 2014, n. 68032).	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	C.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	182	AVVISO	07/08/2015	Avviso relativo alla concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica dei brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso operazioni di spin-off universitari/accademici	X		SI (Sito web, Sezione Invitalia)	L'invito di natura all'affidamento ad Invitalia della gestione della misura BREVETTI per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica dei brevetti è disciplinato dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 23 febbraio 2015. L'invito prevede al punto 6, che le richieste di accesso alle agevolazioni avvengono tramite il portale di accesso (project plan) on line - reso disponibile tramite il portale di Invitalia - al termine della quale viene rilasciato un protocollo elettronico. Il project plan deve essere presentato entro 30 giorni dall'assegnazione del protocollo elettronico ad Invitalia, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo brevetti@pec.invitalia.it . Alla richiesta devono essere allegati una serie di documenti (punto 6): a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la vigenza della società; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviati; d) adempimenti anticorruzione; e) documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/controllo del brevetto; f) piano delle attività e preventivi di spesa redatti dai fornitori in originale; g) liberatoria sulla privacy; h) in caso di spin off che richiedono l'ammissione all'agevolazione di un contributo per l'acquisto del brevetto, deve essere allegata precisa tecnica purata di stima del valore del brevetto oggetto di concessione, redatta da tecnico abilitato.	Domanda di nuova introduzione (Art. 6). Domanda di accesso (Domanda) (Art. 7). Trasmissione di chiarimenti su documenti e dati presentati (Comunicazione o Dichiarazione) (Art. 8). Atto di concessione del contributo (Comunicazione o Dichiarazione) (Art. 10). Domanda di erogazione (Domanda)	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	111	DM	27/02/2015	Facoltà di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Gli interventi destinati dal Fondo per la crescita sostenibile.	X	X		Invitalia può inviare ai soggetti che presentano la domanda di agevolazione richieste di chiarimenti e precisazioni in merito alla documentazione più prodotta. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati a Invitalia, esclusivamente a mezzo PEC, entro 15 giorni dalla relativa richiesta. [Punto 7]. Il rapporto tra invitalia e l'impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo (concidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni). Il beneficiario dovrà inviare, a mezzo PEC, l'atto di concessione digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante (punto 8). Sono inoltre definite le modalità e termini di presentazione delle domande di erogazione dei contributi e le relative modalità di concessione (punto 10).	Oneri già previsti (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014).	
	222	DM	24/07/2015	Condizioni per l'attuazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui al decreto 15 ottobre 2014 a valore sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.				Il decreto definisce le disposizioni di accordo tra le procedure e i criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previsti dal DM.MM. 15 ottobre 2014 e la disciplina delle modalità di utilizzo del FRI di cui al Decreto Interministeriale 23 febbraio 2015. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto le imprese individuate come beneficiarie dall'art. 3 di ciascuno dei due DM.MM. 15 ottobre 2014 a condizione che abbiano ricevuto, ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, un'adeguata valutazione del merito di credito da parte della banca finanziaria (art. 4 del decreto). Le agevolazioni previste dal decreto sono concesse con la procedura negoziata di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del DM.MM. 15 ottobre 2014, salvo quanto diversamente stabilito dal decreto 24/07/2015 (art. 8). In particolare, ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, alla domanda presentata dal soggetto proponente in base alla valutazione di massima circa l'ammissibilità del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DM.MM. 15 ottobre 2014 deve essere unita, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 9 dei predetti decreti, l'attestazione, resa dalla Banca finanziatrice del Singolo proponente, del relativo merito creditizio.		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	223	DM	03/07/2015	Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808		X		Il decreto definisce criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale per consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitività del sistema produttivo del settore. Possono presentare progetti per accedere ai finanziamenti le imprese provviste di requisiti specificamente previsti dal decreto (art. 2). Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivati appositi bandi contenenti criteri e modalità di presentazione dei progetti. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentata. Il Ministero valuta se le variazioni siano tali da compromettere la realizzazione o modificare sostanzialmente il progetto approvato, riservandosi di adottare i provvedimenti del caso. (art. 8).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	224	DM	03/07/2015	Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.	X			Il decreto, al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale, individuati dalla normativa di cui al successivo art. 3, comma 1 del decreto stesso. Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione sono presentate al Ministero, con le modalità determinate con successivo provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Ala domanda di agevolazioni devono essere allegati (art. 9): a) scheda tecnica; b) piano progettuale; c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore sociale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio fasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante eventuali altri anni de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti; f) delibera di finanziamento adottata dalla banca finanziatrice. Con successivo provvedimento il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i documenti necessari all'atto di presentazione a quelli di cui sopra (art. 9). L'erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità. Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute (art. 10).	Oneri di nuova introduzione Il DM non introduce nuovi oneri amministrativi rispetto a quanto disciplinato in precedenza dal DM 173/2010.	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, Anno 2015

Amministrazione	d.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Corsi introdotti/eliminati	Corsi già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	235	DM	06/09/2015	Benefici previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 291 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali del beneficio ex art. 45, legge 448/1998, annualità 2015.		X		<p>Al sensi dell'art. 1 del decreto, la domanda per ottenere i benefici può essere presentata, per l'anno 2015, dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisiva in ambito locale al seno della delibera Agcom. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o Via Fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del bando.</p> <p>La domanda deve contenere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativa a: a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente; b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi contabili; c) numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente; d) dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2013; e) dichiarazione di adesione ai: 1) codice di autoregolamentazione in materia di telegiornali e sport di telegiornali di beni e servizi di autoregolamentazione in materia di telegiornali e servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, analotto, Superenalotto, lotto-ciclo, telegiornali, lotterie e giochi similari; 2) codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori; in Tv 3) codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi.</p> <p>Nella domanda deve essere inoltre indicato il possesso dei requisiti previsti, comprovati da idonea documentazione resa anche ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.</p> <p>La domanda deve altresì contenere: a) la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati; b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio; c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere telegiornali per oltre l'80% della propria programmazione; d) l'indicazione della banca incaricata delle coordinate bancarie, comprensive dei conti AdB, Cdb ed Iban, intestati alla società titolare del marchio/palivestito affilso, a cui effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	206	DM	08/07/2015, n. 340	Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.	X			Il decreto definisce criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto da stipularsi con il Soggetto beneficiario (art. 11, comma 1). L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento. Per ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata idonea documentazione, relativa all'attività svolta e alle spese sostenute, comprensiva delle fatture quietanzate (art. 11, comma 2). In alternativa, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, e previa stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celere e strettamente conseguenti al versamento sul prelievo conto del finanziamento agevolato da parte del Soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria (art. 11, comma 7).		
	243	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicazione)	08/10/2015 n. 73445	Comunicato relativo alla circolare 9 ottobre 2015, n. 73445			SI (Sito web, Sezione Normativa)	Il comunicato dà notizia della pubblicazione sul sito del Ministero della circolare recante "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive". Il punto 7 della circolare definisce le modalità di redazione della domanda di agevolazione, secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del Soggetto gestore, www.invalital.it . Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante: 1) la dimensione dell'impresa (piccola, media o grande); 2) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 e 6 del Regolamento 08/07/2015 e di quanto previsto in Circolare ai punti 3 e 4; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale) in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, dell'informazione anagrafica, d'ufficio costitutivo e statutario di piano d'impresa. L'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali chiarimenti o integrazioni in merito ai dati e alla documentazione presentati entro il termine assegnato dal Soggetto gestore comunque non superiore a 30 giorni (punto 8.9 della circolare).		
								<p>L'impresa è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di concessione delle agevolazioni ovvero entro il maggior termine assegnato, la documentazione necessaria per la verifica tecnica e per la sottoscrizione del contratto di finanziamento (punto 8.7 della circolare).</p> <p>La domanda di erogazione da parte del beneficiario (punto 10 della circolare) è trasmessa per via elettronica dall'impresa al Soggetto gestore utilizzando lo Schema disponibile nell'apposita sezione del sito www.invalital.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata la documentazione riportata ai punti 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10 della circolare stessa.</p> <p>Il beneficiario deve consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni ed è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni data ai parti tecnici per le disposte allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Il beneficiario è tenuto ad inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento, al Soggetto gestore, con cadenza bimestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) il proprio stato di avanzamento del programma di sviluppo produttivo sociale ed economico, con allegato il bilancio approvato o suo equivalente, e per gli effetti del DPR 445/2000, attestare la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del progetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate (punto 10 della circolare).</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	245	DM	02/09/2015	Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediobanca Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo.		X		Il decreto, recante la disciplina per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia prevede, all'allegato 1, che i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali consentano in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli (art. 2005). Al sensi del punto 82.1 del decreto, la documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi (ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi), dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attività ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione. È previsto un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il provvedimento stesso (punto 82.5). Sulle operazioni a valore sulle Riserve Comunitarie, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali. I quali devono (punto D1.1 dell'allegato): 1. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento; a) documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che è stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valore sulle predette riserve; b) documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia; 4. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento; 2. assistenze, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo (la possibilità di: a) effettuare ispezioni e controlli; b) accedere ai libri contabili e a qualsiasi altro documento; 3. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalità previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tramite: a) l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento; b) l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi. Al fine di comprovare la rispondenza sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, è necessario produrre la documentazione di cui al punto E dell'allegato 1.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	246	D.P.R.	4/09/2015, n. 168	Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente il regime per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.	X	SI (510 web)		Il decreto recita modifiche al DPR 30 maggio 2002, n. 150, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. La ratio delle modifiche è quella di migliorare le procedure nazionali di controllo dell'apposizione del marchio facoltativo oltre a quella di accrescere l'affidabilità e la credibilità internazionale dei laboratori incaricati degli analisi, anche al fine di facilitare le esportazioni di prodotti italiani verso i Paesi cui si rivolge la Convezione internazionale di Vienna sui metalli preziosi. Le modifiche determinano nuovi oneri, in particolare, all'art. 1, viene modificata la definizione di "saggio facoltativo" specificando che i laboratori di prova o di taratura che esigono detti saggi devono essere autorizzati da organismi nazionali di accreditamento ai sensi del regolamento CE N. 765/2008. Sono chiante anche le modalità di testificazione per la vendita di oggetti usati in metallo prezioso e aziende commerciali possono vendere tali oggetti, anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, a condizione che siano in grado di documentare la licita dell'acquisto. Sempre all'art. 1, inoltre, vengono introdotti i seguenti allegati al DPR: - ai requisiti tecnici per l'applicazione del marchio facoltativo in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione di Vienna, anche al fine di facilitare le esportazioni di prodotti italiani verso i Paesi che vi aderiscono - uno che detta linee guida per il campionamento degli oggetti da prelevare da un lotto per essere esaminati e analizzati.	Oneri di nuova introduzione (Art. 1): Procedure per l'ottenimento del marchio facoltativo da apporre sui metalli preziosi e qualificazione dei laboratori che effettuano il saggio (Domanda, Documentazione da conservare e Altro)	

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Ente/i	Oggetto	Oneri introdotti/eliminati	Oneri già previsti	Publicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	276	DM	07/10/2015	Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie.	X	X		<p>Il decreto definisce i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie.</p> <p>Al sensi del punto 7 del bando allegato al decreto, i soggetti proponenti (imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni, e/o servizi; imprese agricolo-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; impresa artigiana di produzione di beni; Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza) devono presentare, sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico, il progetto con le seguenti modalità:</p> <p>a) la proposta progettuale in inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico;</p> <p>b) la proposta progettuale in italiano, al Ministero dello Sviluppo Economico, così composta:</p> <p>1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all'Allegato 1); 2. Scheda tecnica (di cui all'Allegato 2); 3. Piano di sviluppo (di cui all'Allegato 3); 4. Copia della Proposal Form, presentata al Consorzio EuroTransBio; 5. Dichiarazione sulla dimensione d'impresa (di cui all'Allegato 4); 6. Dichiarazione sul calcolo del Clow (di cui all'Allegato 5); 7. Ultime due bilanci approvati.</p> <p>La proposta progettuale in italiano, corredata di tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente a mezzo PEC.</p> <p>Per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni (punto 9 del bando), il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata ottemperanza del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi. Preliminarmente all'erogazione del decreto di cui sopra, tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il "Consorzium Agreement" transazionale e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Al fine dell'erogazione delle agevolazioni per atti di avanzamento (punto 10 del bando), il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	282	DM	07/10/2015	Revisione e aggiornamento dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione degli aspetti scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali di competenza del Ministero.		X		<p>Il decreto disciplina i criteri e le procedure mediante le quali l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica (di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015) viene revisionato e aggiornato. In particolare, il decreto prevede che i soggetti che possiedono i requisiti di ammissibilità (art. 3) e intendono richiedere l'inserimento nell'Albo devono presentare domanda completa secondo l'apposito modello previsto all'allegato 2 del decreto, da inviare esclusivamente a mezzo PEC intestata al richiedente. Alla domanda devono essere allegati (art. 5): a) curriculum vitae in formato europeo; b) autocertificazione di non aver riportato condanne penali o non essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari; c) documentazione scientifica, obbligatoria per gli esperti indipendenti.</p> <p>Tutti i documenti richiesti devono essere sottoscritti digitalmente.</p> <p>L'art. 6 del decreto prevede, inoltre, per gli esperti che, alla data di pubblicazione del decreto, risultano già iscritti nel precedente Albo, l'obbligo di presentare una nuova domanda. Gli esperti, pena l'ecadenza dall'Albo, hanno anche l'obbligo di comunicare al Ministero la conferma della volontà di rimanere iscritti nell'Albo. Gli esperti sono tenuti anche a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute riguardo alle proprie referenze.</p> <p>Con riferimento a ciascun incarico proposto, l'esperto inserito nell'Albo è tenuto a dare parere, con l'accreditazione o il motivato rifiuto, in caso di accettazione, a dichiarare l'assenza di conflitto di interesse nel progetto oggetto dell'incarico, sottoscrivendo una specifica dichiarazione su un apposito modello fornito dal MISE. Al fine della costituzione dell'incarico, inoltre, gli esperti che vengono lavoro subordinato devono trasmettere l'autorizzazione del proprio datore di lavoro, (art. 7).</p>		

Allegato 1 - Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti/ eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEPARTAMENTO FUNZIONE PUBBLICA	149	DM	08/05/2015	Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA.	X (eliminati)		SI (G.U.)	<p>Il decreto adotta il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Oneri eliminati Ambientale (AUA) eliminando parzialmente gli oneri connessi alla presentazione della domanda di AUA. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i serie moduli relativi alle comunicazioni e autorizzazioni sostituite dall'AUA sono unificati in un unico modello; b) le duplicazioni di informazioni richieste nei diversi moduli sono state eliminate (es. dati anagrafici del richiedente e dati relativi all'impresa e all'impianto sono richiesti una sola volta nella parte generale del modello); c) sono state eliminate le richieste di informazioni già in possesso della pubblica amministrazione; d) il modello è stato predisposto e ottimizzato per la presentazione della richiesta attraverso sistemi telematici, favorendo in tal modo la successiva informatizzazione; e) il nuovo modello - che sarà adeguato, ove necessario, alle normative regionali - consente di superare la differenziazione tra i moduli utilizzati dalle diverse amministrazioni competenti. 		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEPARTAMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	87	D.DIRETT.	20/04/2015	Emissione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo alle imprese editoriali, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 settembre 2014, a valere sul fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.	X		SI (Site web)	<p>Le imprese editoriali, identificate con i codici ATECO 2007 riportati nell'allegato 1, che non siano costituite da più di quarantotto mesi dalla pubblicazione dell'avviso e che siano in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, possono presentare domanda per la concessione del contributo.</p> <p>Le domande di richiesta del contributo, firmate dal legale rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: archivio.dire@miibbo.governo.it, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione dedicata nel sito del dipartimento per l'informazione e l'editoria (www.governo.it/die). Alla domanda dovrà essere allegata, in formato elettronico, la documentazione indicata nel formulario pubblicato sul sito, corredata dalla proposta progettuale. Le imprese richiedenti si impongono a comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni rese.</p> <p>Il contributo sarà erogato in due tranches successive, previa dimostrazione, da parte delle imprese ediatrici, delle spese sostenute per il progetto nonché di un report, su supporto informatico, che consenta di verificare i risultati conseguiti e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Presentazione della domanda (Domanda Dichiarazione)</p>	